

GIUSEPPE BISCIONE

Il Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze: istituzione e organizzazione

Sommario. 1. – *La legge cosimiana.* 2. – *L'archivio dell'Archivio e le fonti alternative.* 3. – *I preparativi per il buon funzionamento dell'Archivio: l'adattamento dei locali di Orsammichele, i protocolli, la nomina del personale.* 4. – *Il funzionamento dell'Archivio e l'ulteriore legislazione.* 5. – *I versamenti: la formazione dell'archivio dei notai defunti.* 6. – *Riflessioni conclusive sulla creazione cosimiana dell'Archivio.*

Questa ricerca, che è parte di un disegno con ambiti cronologici più ampi, prescinde deliberatamente dagli antefatti e vicende che precedettero e in qualche modo condizionarono la nascita dell'Archivio dei contratti e, per ragioni connesse all'economia del lavoro, illustra solamente il funzionamento dell'istituto al momento della sua creazione¹.

Studiare un archivio, ed in particolare un Archivio-Istituzione, per sceverarne la struttura, l'organizzazione, gli ordinamenti, comporta sempre, per alcuni aspetti, l'adozione di metodiche particolari, una di esse è certamente costituita dal fatto che

¹ A parte il saggio di Antonio Panella citato *infra* non c'è quasi bibliografia sul tema degli archivi notarili a Firenze. Il primo a sollevare il problema fu D. MARZI, *A proposito di Archivi notarili, lettera al direttore della Rivista*, in «Rivista delle biblioteche e degli archivi», XIV (1903), pp. 29-30. In realtà si tratta solo di una risposta polemica al direttore dell'Archivio civico di S. Carpofaro a Milano, Dr. E. Nerga, che affermava che l'Archivio notarile di Milano, eretto da Maria Teresa nel 1771, fosse il primo in Italia e modello dei successivi. Successivamente U. DORINI, *Intorno all' "Archivio Generale" fondato a Firenze da Cosimo I nel 1569*, in «Gli Archivi italiani», III (1916), pp. 22-31, aggiunse ulteriori elementi, tuttavia si era ben lungi da una impostazione corretta del problema. Bisogna anche dire che il Dorini introdusse e impostò correttamente una nuova questione e cioè l'ambiguità dell'allora vigente legislazione sul destino finale degli Archivi notarili.

spesso è necessario prescindere dai suoi contenuti per penetrare meglio i suoi elementi più esteriori e formali. E talora questa diventa una scelta talmente esclusiva da dar adito a perplessità. Quante volte, nel corso di questa ricerca in cui ho esaminato alcune centinaia di protocolli notarili esclusivamente dal punto di vista delle asseverazioni e dei riscontri formali, a causa della perdita dell'archivio dell'Archivio come dettagliatamente si vedrà più oltre, ho avuto il timore che mi sfuggisse qualche *piccola o grande scoperta* pur avendola avuta letteralmente tra le mani! Agli archivisti sono ben note, per esservi quotidianamente immersi, queste problematiche e non di rado correnti di pensiero che privilegiano i contenuti, la cosiddetta «sostanza», sui temi più squisitamente formali, non valutano e non inquadrano correttamente il loro lavoro.

E non sarebbe poi questo il più grave dei mali se non ne derivasse anche un condizionamento. E così il mestiere di archivista, in specie «fare gli inventari» che è uno dei suoi compiti precipui, oscilla tra l'offrire strumenti più o meno grezzi o più o meno perfezionati agli storiografi o ai ricercatori ovvero il «fare la storia» delle istituzioni. E d'altra parte anche una delle metodologie archivistiche più accreditate, il cosiddetto metodo storico, non aiuta ad uscire dall'ambiguità. In verità io penso che la specificità² del lavoro archivistico consista soprattutto nello studio degli archivi, sia nelle loro connessioni all'istituzione che li ha prodotti, sia quando siano essi stessi una istituzione, usando anche un particolare riguardo alla natura delle scritture e per quali fini e per chi siano state messe in essere, per offrire non solo uno strumento ma anche una chiave di lettura³. Per non fare che un esempio citerò il caso degli archivi medievali, in particolare quelli giudiziari del periodo comunale. Bene, questi archivi non ci sono stati tramandati dalle istituzioni che li hanno prodotti, come apparentemente sembrerebbe naturale pensare, bensì dalle Camere degli atti dei Comuni, che erano una sorta di archivi centrali⁴.

² Naturalmente l'archivista non si mette una toga o un paludamento che diventerebbe anche la sua camicia di forza da cui gli sarebbe difficile poi uscire. Tuttavia nel suo lavoro deve necessariamente obbedire alle regole *sue proprie* senza le quali non fa più l'archivista ma un altro mestiere. Egli è un ricercatore che ha il compito precipuo di offrire strumenti per la ricerca altrui, in questo senso è sempre valida la regola aurea dell'archivistica classica dell'assoluta pari dignità di tutti i documenti.

³ Evito di proposito di dare qualsiasi riferimento bibliografico rinviando alla manualistica classica e recente (Brenneke, Casanova, Mazzoleni, Carucci) e ad altri interventi su temi specifici (Cencetti, Sandri, Pavone, Valenti, Zanni-Rosiello ecc.).

⁴ Per quanto riguarda Firenze la documentazione prodotta da tutti i giurisdicenti forestieri veniva consegnata al notaio della Camera del Comune nel momento in cui i magistrati venivano sottoposti a sindacato. Accadeva così per il Podestà, il Capitano del popolo e Difensore delle Arti,

E voglio ancora aggiungere un altro caso molto pertinente per un doppio motivo: primo perché coinvolge una serie di archivisti – e che archivisti! – secondo perché attiene proprio all'archivio di cui mi sto occupando. Quello che segue dimostra che il primo approccio ad un archivio rimane fondamentale non solo per la comprensione, dell'archivio stesso e per la compilazione di un qualsiasi inventario, ma finanche per il corretto utilizzo della documentazione come fonte.

Recentemente ho ripreso in mano l'*Archivistica* di Eugenio Casanova⁵ per un motivo particolare e con l'occasione gli ho ancora dato una scorsa generale, che fa sempre bene e ritempra l'animo. Ho trovato così a p. 365: «A Firenze, sin da 1559 il duca Cosimo I de' Medici, svolgendo le medesime cure intorno a provvidenze che abbiamo trovato in funzione da secoli a Firenze stessa, a Siena, Bologna ec. aveva già raccolto 22.000 schede o protocolli dei notari del dominio, dal secolo XI a suo tempo, in quell'archivio antecosimiano, che costituisce oggi ancora una delle gemme più preziose dell'archivio e della storia fiorentini.» Ora, a parte gli errori materiali e di fatto⁶, si può rispettare, anche non condividendola, la teoria secondo la quale la legge cosimiana svolgesse le provvidenze della Repubblica fiorentina in materia di archivi ed in particolare di archivi notarili, ma quello che è assolutamente incongruo dal punto di vista storico ed ancor più da quello archivistico è che Cosimo I abbia creato un «archivio antecosimiano».

Il cosiddetto «Archivio notarile antecosimiano» fu creato, strutturato, ordinato e inventariato nel corso dei grandi ordinamenti archivistici che furono fatti dal 1782 al 1807 nel Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze, separando artificiosamente i protocolli che erano stati rogati anteriormente all'entrata in vigore della legge cosimiana, e cioè il 1° marzo 1569, dagli altri che

l'Esecutore degli ordinamenti di giustizia, il Giudice degli appelli e nullità, l'Ufficiale delle donne degli ornamenti e delle vesti e per altri ancora; non solo, ma anche per magistrature o uffici temporanei ed in genere per la totalità dell'apparato amministrativo, finanziario e giudiziario. A solo scopo esemplificativo si veda in AS FI, *Miscellanea repubblicana*, 9 (inventari dei libri consegnati alla Camera del Comune da parte di ufficiali forestieri), e 30 (consegne da parte di altri uffici nel periodo 1358-1394). D'ora i poi tutte le citazioni archivistiche, prive di diversa indicazione, si riferiscono all'AS FI.

⁵E. CASANOVA, *Archivistica*, 2ª ed., Siena, Lazzeri, 1928, rist. anast., Torino, Bottega d'Erasmus, 1966. Questo, per fare un esempio di quello che si dice più avanti nel testo, è uno dei tanti libri che non ho letteralmente letto pur avendolo spessissimo e approfonditamente consultato.

⁶L'anno è 1569; Cosimo I era granduca e non duca ovviamente, scheda notarile, come è noto, non è sinonimo di protocollo, ma è bensì la produzione di un solo notaio, che può contenere un solo protocollo ovvero più di un centinaio. E naturalmente perché in Archivio si accumulassero 22.000 protocolli, numero che non raggiunge neppure ora, ci vollero quasi due secoli.

furono rogati dopo, che peraltro erano fisicamente diversi, perché, come si vedrà, la legge cosimiana impose un protocollo fornito dall'Archivio stesso. E quindi l'«archivio antecosimiano» fu una tipica creazione del movimento riformatore leopoldino e tutto suo ne è il merito, come tra l'altro chiaramente si espresse Giuseppe Sandrucci che ne propose la formazione e l'organizzazione:

«Che se si meritò Cosimo I, presso il mondo tutto la gloria immortale di aver cominciato la raccolta pregevolissima de' monumenti pubblici notariali, maggiore si dovrà certamente a Pietro Leopoldo che, (...) sarà giunto a renderla completa ed a restaurarla.

Il primo si prefisse il fine di preservarla all'immortalità, come si legge nell'iscrizione, che è sopra la porta dell'Archivio: (...) *perpetuitati publicorum monumentorum conservande* (...) Vedendola il secondo ristretta in limiti tanto angusti da non potervi arrivare, dopo averla restaurata, le averà dilatata la via da giungervi sicuramente. Aperse finalmente l'altro un asilo alla Fede Pubblica, che chiamerassi eternamente Archivio di Cosimo I. Ne averà questi aperto un altro non meno famoso, e chiamerassi per tutti i secoli avvenire Archivio Leopoldino, sotto di cui dovrà incidersi meritatamente a caratteri d'oro l'epigrafe retroscritta»⁷.

⁷G. SANDRUCCI, *Progetto per la riordinazione dell'Archivio generale*, Cfr., *Carte Gianni*, 20, ins. 464, pp. 52 sg. Il Sandrucci propose la divisione dell'Archivio generale in due parti tenendo presente l'angustia dei locali in cui la documentazione era conservata e avuto riguardo alle esigenze pratiche ed alle vicende storiche. Le vicende dei riordinamenti settecenteschi sono trattati ampiamente nella mia relazione fatta al convegno di Brindisi nel novembre del 1992, col titolo: *Gli ordinamenti e gli strumenti di ricerca elaborati nel Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze alla fine del '700*, in *I protocolli notariali tra Medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca. Atti del convegno. Brindisi, Archivio di Stato, 12-13 novembre 1992*, a cura di F. MAGISTRALE, «Archivi per la storia», VI (1993), pp. 149-221. Non vi si parla tuttavia di questo aspetto particolare per la ragione molto semplice che, quando nel giugno del 1993 ho licenziato l'elaborato, non avrei mai potuto credere che questo vero e proprio abbaglio fosse arrivato fin quasi ai giorni nostri. Questa relazione è più volte citata anche *infra*. È sempre imbarazzante citarsi, ma su questo argomento non c'è davvero neppure una noterella manoscritta. L'epigrafe che il ministro dell'Archivio generale proponeva era la seguente: «UNIVERSA FLORENTINI ARCHIVIJ SUPELLECTILI IN INTEGRUM RESTITUTA QUAMPLURIMIS MONUMENTIS PUBLICIS ADAUCTA ET IN ELENCHUM NOVUM PERUTILEM LOCUPLETISSIMUM RELATA ANTIQUIORES CODICES PLUTEORUM ANGUSTIA FATISCENTES CAMERAM IN SUPERIOREM AMPLISSIMAM TUM CIVIUM UTILITATUM EXTERORUM COMMODO PERPETUO DICATAM PETRUS LEOPOLDUS PRINCEPS REGNI BOHEMIAE ET HUNGARIAE ARCHIDUX AUSTRIAE MAGNUS DUX ETRURIAE IUSTITIE VINDEX ACERRIMUS COMMERCII MAXIMUS AMPLIFICATOR FIDEIQUE PUBLICA ASSERTOR INCOMPARABILIS AMANDARI DECREVIT ANNO (...)»

Il fatto è che dal 1883, da quando cioè l'archivio notarile antecosimiano pervenne nell'Archivio di stato di Firenze gli archivisti fiorentini vi hanno operato dentro come se fosse stato sempre strutturato così. Ora non voglio dire un'ovvietà, o peggio, coll'aggravante di mostrarmi presuntuoso, una solenne sciocchezza, e cioè che se Casanova, e prima e poi altri ancora, avesse fatto ricerche meno superficiali, avrebbe scritto in modo diverso a proposito di quest'argomento. Non sia mai! Ma se Casanova avesse letto, semplicemente letto, la legge cosimiana, quelle affermazioni non le avrebbe fatte. Questo avrebbe comportato un ulteriore piccolo approfondimento da cui sarebbe emerso che gli strumenti di corredo dell'«Archivio notarile antecosimiano», ancora oggi efficacemente in uso nella sala di studio dell'Archivio fiorentino, erano stati elaborati a cavallo del XVIII e XIX secolo, prodotti da quel riordinamento di cui si è appena parlato, e certamente sarebbe risultato del tutto ovvio e naturale che le cose non erano state sempre così⁸.

Ancora oggi la provvisione cosimiana, finalizzata alla tutela dei diritti dei privati, appare agli studiosi come un dono eccezionale fatto alla ricerca storica, e la normativa assume un carattere tanto più provvidenziale quanto più remota nel tempo. Proprio per questo io credo che, fin dal secolo XIX, gli archivisti, gli studiosi e gli storici⁹, consultando la documentazione notarile antecosimiana,

⁸ Voglio portare un solo elemento chiarificatore: già nella legge ci sono svariati punti che escludevano una separazione dei protocolli – ad esempio tutte le scritture avevano lo stesso valore giuridico – purtuttavia v'è un elemento esteriore che avrebbe dovuto essere spia inoppugnabile che l'ordinamento e gli inventari non potevano essere anteriori al periodo leopoldino, e cioè che negli inventari i notai sono ordinati alfabeticamente per *cognomi* e non per *nomi* come usava nei secoli precedenti. Questo anacronismo sarebbe risultato evidente anche ad un profano solo che avesse aperto a caso un protocollo «antecosimiano» ed avesse guardato il suo repertorio.

⁹ L'Archivio pubblico è stato, da sempre, frequentato oltre che per gli ovvi scopi giuridici anche per motivo di studio per esempio dagli eruditi; nel XIX secolo oltre che da studiosi anche da archivisti dello stato; per esempio da Antonio Fani per consultare i protocolli dei notai piombinesi per la commissione affidatagli di riordinare gli archivi di Piombino. (Cfr., *Segreteria di stato, 1814-1848*, 646, prot. 136, n.14). Anche il professor Francesco Bonaini, a domanda, ottenne la «facoltà di poter esaminare i repertori e gli indici notariali esistenti in detto Archivio [generale dei contratti] e trascrivere di propria mano in carta libera gli articoli possono interessare l'opera, che si divisa di pubblicare nella veduta di illustrar lo Statuto pisano del 1286, esonerandolo dal pagamento di qualunque diritto, riservandosi S. A. R. il Granduca dare quelle ricompense che meriteranno quei ministri, allorché il professor Bonaini avrà terminato.» (Cfr., *Segreteria di stato 1814-1848*, «Registro degli affari risolti, tomo secondo», del 1839 e 607, prot. 113, n.13). Ed altri ancora; Cfr., B. BONCOMPAGNI, *Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo decimoterzo*, Roma, Tipografia delle belle arti, 1854, *passim*, ma in particolare pp. 137, 142, 303 sgg. dove, nel testo e nelle note così è citato il testamento di Paolo dell'Abbate del 9 febbraio 1367 rogato dal notaio Dionigi di Giovanni: «Archivio de' contratti, Lettera D, Fascio 75, vol. 1°, cc.

furono tanto enormemente colpiti da quel grandissimo e straordinario dono di questa serie documentaria così preziosa, da cadere *quasi* nell'errore di credere non proprio che Cosimo I avesse creato un «Archivio notarile antecosimiano» *tout court*, invece che un Archivio pubblico dei contratti, ovvero sia quello che noi oggi chiamiamo Archivio notarile, quanto piuttosto che la sua organizzazione prevedesse fin dall'inizio la separazione dei protocolli in antecosimiani e postcosimiani¹⁰. E dico quasi perché da quest'errore erano certamente immuni coloro che conoscevano direttamente le vicende del riordinamento o ne avevano ancora memoria, tuttavia poi l'errore fu mutuato dagli archivisti fiorentini attraverso i quali si perpetuò¹¹.

La cosa non è stata mai trattata e chiarita al punto che non saprei dire se il Panella¹² avesse piena contezza di come gli eventi si fossero svolti, dubbio

1r-2v», segnatura che è tuttora comprensibile. Si noti *Archivio de' contratti* e non *Antecosimiano*, era ancora vivo il ricordo dei riordinamenti di fine XVIII e inizio XIX secolo. Ma c'è di più, la notizia di un riordinamento alla fine del Settecento è contenuta in *Notizie e guida di Firenze e dei suoi contorni*, Firenze, G. Piatti, 1841, p. 64: «Pietro Leopoldo nel 1787 diede nuovo ed opportuno ordinamento a questo archivio [degli atti notariali]». La guida fu offerta in dono agli scienziati che parteciparono al terzo congresso degli scienziati italiani a Pisa.

¹⁰E chissà quanti credono tuttora che le cose siano andate proprio così. Quando, nel corso del 1980, cominciai ad occuparsi di questi argomenti e conosceva solo il saggio del Panella, anche chi scrive era convinto che ci fosse una divisione, fin dall'inizio, di *notai antecosimiani* e *notai postcosimiani*. La convinzione venne meno allorché casualmente scoprii che tutti i notari che rogarono sia prima che dopo la creazione dell'Archivio pubblico avevano protocolli in entrambi gli archivi: *antecosimiano* e *moderno*. L'aspetto veramente bizzarro di questa vicenda è che in essa è coinvolta la crema degli archivisti fiorentini del passato: Demetrio Marzi, che fu il primo a render pubblica questa erronea credenza oltre ad essere il direttore dell'istituto quando quell'inventario degli inventari citato *infra* fu redatto, e forse anche Cesare Guasti, Umberto Dorini, in qualche modo Antonio Anzillotti, che ha fatto nell'anno 1912 un inventario della cosiddetta *Appendice del Notarile antecosimiano*, (manoscritto, ancora in uso nella sala di studio, *Inventari*, N/41), e in ultimo, probabilmente, anche il Panella. D'altra parte il Casanova conosceva approfonditamente gli scritti degli archivisti fiorentini, dal Bonaini allo stesso Panella, e taluni anche personalmente, come si può constatare dalla grande parte che hanno nella sua opera l'Archivio di stato di Firenze e la legislazione archivistica repubblicana e granducale.

¹¹Voglio chiarire una volta per tutte: in questo caso non si tratta di una diversa prospettiva storica, che ovviamente non è in discussione, perché è naturale che Marzi, Casanova e Panella vedessero la storia degli archivi in modo diverso da noi. Viceversa sono stati ignorati alcuni fatti storici facilmente acclarabili, da cui è conseguito direttamente un inquadramento degli eventi totalmente falso. Fortunatamente, però, questo errore non ha prodotto danni apprezzabili per la ricerca e per l'utilizzo in genere della fonte, solamente perché l'importanza delle scritture notarili è la scoperta dell'acqua calda o, se si preferisce, che l'acqua del mare è salata.

¹²Non saprei se il dubbio si può dissipare, ma allo stato delle mie conoscenze rimane, soprattutto se si pensa alla questione preliminare, posta dall'insigne studioso, della creazione cosimiana dell'Archivio, connessa proprio al fatto che il Panella ritiene impossibile che una

avvalorato anche dalla circostanza che l'inventario degli inventarii dell'Archivio di stato di Firenze, compilato nel 1913, alla fine della descrizione degli inventarii-repertori citati sopra, dice testualmente: «compilati nei secc. XVI fine e XVII principio»¹³. D'altra parte sempre tra il 1883 ed il 1913 fu iniziata un'operazione, fortunatamente mai portata a termine, di razionalizzazione sia dell'ordinamento che degli inventari, probabilmente perché la divisione dei protocolli in mazzi non omogenei risultava del tutto incomprensibile¹⁴.

documentazione così imponente si sia potuta salvare dispersa in mille rivoli. Dal che si potrebbe facilmente dedurre che egli pensasse che se non proprio tutti i 22.000 protocolli la stragrande maggioranza di essi pervenne nell'Archivio generale subito dopo l'entrata in vigore della legge. Naturalmente non fu così, come si può vedere nel prosieguo di questo saggio; ed in questi termini la questione non si può neppure porre, io, e rimando alle note conclusive, l'ho sempre intesa nel senso della creazione di un Archivio pubblico dei notai defunti.

¹³R. ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE, *Inventario degli inventari indici e repertori*, Firenze, giugno, 1913, p. 56. È dattiloscritto in più esemplari a disposizione dei funzionari e non ha una segnatura o collocazione particolare.

¹⁴Il Pubblico generale archivio dei contratti, dopo gli interventi degli archivisti settecenteschi, ne sortì diviso, anche nei locali, in Archivio antico e in Archivio moderno o corrente, il tutto sempre chiamato Pubblico generale archivio dei contratti. L'Archivio anticosimiano, come anche è chiamato nei documenti settecenteschi e dallo stesso Sandrucci, aveva un ordine alfabetico e numerico. Il numero progressivo rappresentava la corda o catena dei mazzi che ricominciava ogni volta da 1 col mutare della lettera cosicché risultò ordinato da (dell') Abbaco Andrea di Banco, pisano, abitante in Firenze, cui apparteneva il primo mazzo della lettera A, a Zucchini Iacopo di Filippo da Volterra, cui apparteneva il mazzo n. 58 della lettera Z. La divisione in mazzi o fasci dei protocolli dei notai non ha un criterio omogeneo, anzi sembra che nessun criterio vi presieda, ho fatto diverse ipotesi e non solo nessuna di esse soddisfa in pieno, ma non ho trovato nessun riscontro sui documenti. Ebbene, all'inizio di questo secolo, per cura di A. Giorgetti, fu avviato un progetto di razionalizzazione, (il Dorini lo chiama adeguamento alla necessità di ricerca per motivi di studio), che consistette nell'assegnare un numero di corda a ciascun protocollo senza però incidere sul sistema di ordinamento alfabetico. Questa operazione coinvolse le lettere A, B, S, T, U, V, Z. L'intervento comportò l'apposizione di un cartellino col numero e la lettera a stampa sulla costola dei volumi. e la compilazione di relativi repertori ora collocati tra i vecchi inventari, V/ 208 (questo è relativo alla lettera A ed arriva fino al n. 164), 209, 210, 211, 212, 213, 214.

Ci sono stati ancora molti altri interventi degli archivisti fiorentini sul *Notarile antecosimiano*, che qui tralascio di segnalare, e tuttavia voglio ricordare la pubblicazione dell'elenco dei notai, senza peraltro indicazione di segnatura ma solo della consistenza dei protocolli e delle date estreme. La pubblicazione fu fatta in *Inventario sommario del R. Archivio di stato di Firenze*, Firenze, Galileiana, 1903, pp. 15-83, in «ricordo del cinquantesimo anniversario della sua fondazione» e offerto in «omaggio al congresso storico internazionale di Roma nell'aprile 1903», secondo quando dice la carta di guardia. Le 68 pagine di questo elenco rappresentano più della metà del volumetto, il che rende abbastanza efficacemente la considerazione in cui era tenuto il fondo, per cui di certo non esagerava il Casanova definendolo una gemma. Ed è proprio in questo lavoro l'origine direi così, ufficiale e codificata, dell'errore, giacché la primiera idea era quella di pubblicare un vero e proprio inventario a cui era stata preposta una breve nota storica, che poi il

La conclusione è che il Casanova ripete l'erronea credenza degli archivisti fiorentini che l'«Archivio antecosimiano» fosse una distinzione originaria dell'Archivio pubblico. E così in seguito altri studiosi e ricercatori ripetono le convinzioni del Panella e forzature e distorsioni si perpetuano¹⁵. Intendiamoci le teorie e le opinioni di chiunque sono sempre rispettabili, soprattutto se documentate, ma quando sopra un argomento sono le uniche, possono facilmente risultare fuorvianti per chi, non potendo o non volendo accedere direttamente alla documentazione, si informa attraverso la bibliografia.

E bisogna anche dire che queste conoscenze non sono la classica ciliegina sulla torta, ovvero sia un elemento estetico che rende gradevole e brillante uno studio, sono bensì elementi sostanziali che cambiano i percorsi di ricerca, che condizionano le scelte di ordinamento e inventariazione, che permettono di capire tutti quei casi che appaiono incongruenti, e fanno chiarezza definitiva sull'evoluzione storica di archivi e istituzioni.

Questo credo anche che provi *ad abundantiam* che non è solamente necessario «fare gli inventari», ma in primo luogo sapere che cosa si inventaria. Lumeggiare quindi la storia di questi e di altri archivi non significa solo far chiarezza su essi stessi, ma anche sulla storia politica, sugli istituti giuridici, sull'organizzazione e la concezione dello stato comunale e moderno.

Talune di queste considerazioni sono talmente ovvie da sembrare superflue eppure il mito della creatività porta con sé sempre una certa svalutazione di tutto ciò che è strumento. Naturalmente non c'è nessuna giustificazione, anche perché conosco libri belli quant'altri mai, come le concordanze bibliche o quelle dantesche, svariati tipi di repertori, che nessuno legge o ha mai letto nello stesso senso in cui si legge un romanzo o si studia un saggio letterario o

Dorini riprese nelle poche pagine del suo saggio. Cfr., U. DORINI, *op. cit.*, p. 22 sgg.: «Gli Ufficiali [dell'Archivio generale] costituirono una serie a parte che denominarono Antecosimiana, degli anteriori al 1569, serie che sotto tal nome era pur conosciuta nel 1883, quando fu separata dal rimanente dell'Archivio Notarile e depositata nell'Archivio di stato.» E proprio l'accettazione acritica del linguaggio usato nel carteggio intercorso fra i vari uffici competenti in occasione del versamento ha indotto in errore gli archivisti fiorentini. Cfr., *Archivio della Soprintendenza agli Archivi toscani, ora Archivio dell'Archivio di Stato di Firenze*, 203, n. 91. In questo fascicolo le minute dell'Archivio di stato di Firenze sono tutte di pugno di Cesare Guasti. Ad onor del vero però bisogna ancora aggiungere che il Dorini ripeteva parole e convinzioni già rese pubbliche, l'anno 1903, anche dal Marzi nella noterella citata *supra*.

¹⁵ Ad esempio P. BENIGNI - C. VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di stato», XLIII (1983), pp. 32-82., in particolare pp. 43 sg.; e F. CAMMISA, *La certificazione patrimoniale, i contrasti per l'istituzione degli archivi pubblici nel regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1989, pp. 173-178.

storiografico o scientifico. In realtà nulla poi sfugge all'essere strumento di un'altra cosa¹⁶.

Recentemente nella sua introduzione alla *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana*, Firenze, Olschki, 1978, E. Spagnesi ha messo ad epigrafe queste parole tratte da *La seconda libreria del Doni* di Anton Francesco Doni: «Noi altri ci mettiamo innanzi una soma di libri, nei quali ci son dentro un diluvio di parole, e di quelle mescolanze ne faccian dell'altre; così di tanti libri ne caviamo uno. Chi vien dietro piglia quegli, e questi fatti di nuovo, e rimescolando parole con parole ne forma un altro anfanamento e fa un'opera. Così si volta questa ruota di parole sotto e sopra, mille e mille volte per ora. Pur non s'esce dell'alfabeto, né del dire in quel modo e forma (e le medesime cose mi farete dire) che hanno detto tutti gli altri passati, e di qui a parecchi secoli si dirà quel che diciamo noi ancora»¹⁷.

Questo pensiero, tra l'altro, mi ha confermato nella convinzione che ogni libro, ogni conoscenza, ogni sapere è strumentale ai libri, alla conoscenza, al

¹⁶ A parte ogni altra considerazione uno strumento ha una sua grandissima dignità anzitutto perché dietro c'è, in genere, un lungo e laborioso lavoro scientifico e poi anche perché ha una sua specificità, fonte di sviluppi impensati soprattutto, ma non solamente, quando vi è implicato un mezzo informatico. Si rifletta su questa esperienza, che ha permesso di fare accostamenti del tutto casuali e insospettati. Ad esempio non sembrano avere relazione questi due versi, il primo del Tasso ed il secondo del Monti: «Senza remi le navi a noi conduce» e «Ed ecco vera innanzi e luminosa», eppure l'uno è l'anagramma perfetto dell'altro.

«Sta per essere pubblicato da Zanichelli un CD-ROM intitolato *La letteratura italiana*, autori Pasquale Stoppelli e Eugenio Picchi. Nell'Istituto di Linguistica computazionale, CNR, di Pisa, Eugenio Picchi, schiacciando i bottoni giusti, ha analizzato 523.076 versi di poeti famosi, e gli anagrammi son venuti giù come ciliege.(...). Quando tutti avremo sottomano questo CD-ROM potremo cavarci mille curiosità. Per restare, per oggi, agli anagrammi, è curioso che ci sia una certa omogeneità tra Tasso e Monti; o fra Burchiello («e 'vetriato per ciascun suo osso») e il Pulci («se tu trovassi a caso un pecorino»); e il Marino («venni in desio d'assaporar col gusto») e il Pascoli («essi, in disparte, con lo sguardo vano»). Il Foscolo, *A Luigia Pallavicini*, ha due anagrammi a distanze ravvicinate: «traluceano di Venere», «le cerva un di traevano». Controllate. I poeti si leggono anche così.» (G. DOSSENA, *Il Gioco, Versi Perversi, Zanichelli e l'italiano giocoso*, in «I venerdì di Repubblica», 4 giugno 1993, n. 275, p. 121)

¹⁷ E. SPAGNESI, *Introduzione*, in ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE GIURIDICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, *Bibliografia delle edizioni Giuridiche antiche in lingua italiana*, I/1, *Testi statutarî e dottrinali dal 1470 al 1700, Bibliografia cronologica*, Firenze, Olschki, 1978, p. VII. Anche uno studioso contemporaneo ha di recente fatto consi«erazioni simili su questa questione. Ha scritto Umberto Eco nelle *Postille al Nome della Rosa*: «Ho riscoperto così ciò che gli scrittori hanno sempre saputo (e tante volte ci hanno detto): i libri parlano sempre di altri libri e ogni storia racconta una storia già raccontata. Lo sapeva Omero, lo sapeva Ariosto per non dire di Rabelais, di Cervantes.» (U. ECO, *Sul Nome della Rosa*, in ID., *Sette anni di desiderio*, Milano, Bompiani, 1983, p. 304).

sapere futuri; e così mi sono anche liberato di un vecchio insegnamento che mi avevano inculcato, secondo il quale vi sono delle discipline o scienze che sono ausiliarie di altre o meglio strumentali ad altre, che è quanto dire che in tutto il sapere umano talune conoscenze hanno dignità di scienza e talaltre sono solo strumenti e quindi tale dignità non hanno. Questa liberazione è dovuta anche all'aver maturato il pensiero che le scienze, le tecnologie e le tecniche sono sullo stesso livello anche sul piano della cosiddetta ricerca pura e ciascuna di esse può usare delle altre in modo strumentale.

Due saperi che siano comparabili sono per forza l'uno all'altro strumentali, se questo non potesse avvenire e i due saperi fossero su piani diversi allora sarebbero incomparabili, ma questo, fortunatamente, non avviene nel campo dello scibile umano. Proprio per questo è ozioso domandarsi se si fa opera di storia o di archivistica, se esiste un laboratorio, come luogo dell'esperimentazione, o una scienza del tutto teorica giacché l'interscambio esiste sempre e, come già s'è detto, tutto il sapere è passibile di un uso strumentale da parte di una qualsiasi branca del sapere stesso¹⁸.

E ora, senza chiedermi neppure se faccia opera di scienza o altro, mi sono messo ad indagare sull'Archivio dei contratti considerando tutti i libri che mi verranno a tiro e quello che so, molto poco, come strumenti di questa mia

¹⁸Si rifletta! Per fare un tornio, tra le altre cose ci vuole un altro tornio: dov'è il sapere e dov'è lo strumento? Non è forse vero che il sapere acquisito diventa subito strumento? Un vocabolario è lo strumento principe di una lingua, eppure tutto ciò che è stato scritto è lo strumento con cui il vocabolario stesso viene confezionato.

Le problematiche cui qui si accenna sono di carattere generale e l'uso strumentale delle scienze non attiene solo a branche viciniori o naturalmente affini, bensì a tutto lo scibile in assoluto.

Non è certamente un caso che scienziati, ricercatori, filosofi, storici ecc., or sono ormai più decenni, abbiano scoperto l'interdisciplinarietà. Proprio mentre scrivevo questo saggio mi è occorso di leggere un articolo di Luca Cavalli Sforza, di carattere divulgativo, che faceva il punto sulle ricerche di genetica sull'ereditarietà. Queste ricerche, cominciate più di 50 anni fa sui gruppi sanguigni, oggi sono al punto di poter sequenziare il DNA, che è la componente chimica dei geni. Lo stato degli studi dispone di dati impensabili solo fino a qualche anno addietro, grazie anche a nuove metodologie e all'elettronica. Esistono due progetti che si occupano del problema: Human Genome Organization (Hugo) e l'Human Genome Diversity. Quest'ultimo, conclude l'autore, «potrà così favorire un notevole sviluppo di ricerche e anche gettare, per la prima volta, un vero ponte fra le due culture, umanistica e scientifica. Storia, archeologia paleoantropologia, linguistica, antropologia, etnologia, ecologia e geografia umana potranno collaborare con la genetica, dirigerne e utilizzarne le conclusioni per meglio ricostruire in un grande mosaico interdisciplinare la nostra storia più lontana» E chissà che così non si riesca a far diventare storia gli ultimi 50.000 o 100.000 anni, che per ora sono confinati nella preistoria, in cui, come sostiene il Cavalli Sforza, l'uomo è veramente diventato un «animale culturale». (Cfr. L. CAVALLI SFORZA, *La nostra storia è scritta nel sangue*, in «La Repubblica», 12 giugno 1992).

ricerca, con la speranza che qualcun altro usando di essa possa cavarne qualcosa di più bello e di più importante.

Voglio ancora aggiungere che il tema di gran lunga preminente di questo studio sarà la problematica archivistica, e cioè mio prevalente interesse sarà mettere in luce come al Pubblico generale archivio dei contratti furono risolti i problemi relativi all'ordinamento, alla repertoriatura e catalogazione di tutta la gran massa di materiale archivistico che, in un tempo relativamente breve, i ministri si trovarono a dover amministrare, per meglio conservarlo e consentire, nello stesso tempo, la consultazione al pubblico, secondo i fini che la legge si proponeva con la sua creazione.

Questa problematica ha un suo fascino e importanza particolare se si considera che l'Archivio dei contratti fiorentino è il primo archivio, perlomeno in Toscana, creato esclusivamente per uso del pubblico. Chiariamo meglio, già le Camere degli atti tanto diffuse nei Comuni medioevali, come anche tutti gli altri archivi di pubbliche magistrature, erano a disposizione del pubblico, nel senso che erano accessibili a tutti coloro che ne potevano avere interesse, tuttavia questi archivi erano prima di tutto al servizio dell'amministrazione dello «stato» e solo di riflesso anche al servizio dei consociati.

Invece l'Archivio pubblico fiorentino fu proprio creato per ovviare ai disordini ed inconvenienti che nascevano «per la poca cura e diligenza, che da molti si è tenuta, e si tiene nel maneggiare le scritture pubbliche, per le quali si conserva la memoria di tutti i negotii», perché appunto le pubbliche scritture fossero adeguatamente conservate «per comodo e benefitio universale»¹⁹.

Intendiamoci, ancora una volta l'Archivio dei contratti fu un luogo del potere ancor prima di essere un luogo della memoria giuridica, nel senso che fu anche creato per essere strumento di controllo fiscale anzitutto, sebbene a ciò già provvedesse in modo sufficientemente efficace la Gabella dei contratti, ed anche regolamentazione dell'esercizio della professione notarile oltre che precipua affermazione del potere amministrativo di uno stato moderno sopra un aspetto così importante per i sottoposti. E ancora dovevano passare alcuni secoli prima che diventasse il luogo della memoria storica; tuttavia ognuno vede quale sia l'importanza di sapere come abbia organizzato la sua memoria giuridica un istituto creato per essere al servizio del pubblico.

1. – *La legge cosimiana del 1569*. Il 14 dicembre 1569, dunque, «Per commissione

¹⁹ Le parole tra virgolette sono nel proemio della legge citata *infra*.

et ordine dell'Altezza Serenissima e dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Principe di Toscana governante, li Magnifici Luogotenente e Consiglieri della Repubblica Fiorentina promulgarono e pubblicarono le Provvisioni dell'Archivio Pubblico della città e stato di Firenze»²⁰.

La legge è molto conosciuta, soprattutto in alcuni aspetti che regolano la professione di notaio ed in altri pertinenti specificamente il Pubblico generale archivio dei contratti; e trattandosi della prima regolamentazione della materia, è necessario darne almeno un succinto resoconto capitolo per capitolo²¹.

Cap. 1. – «Del nuovo Archivio publico» – Nelle stanze dell'Oratorio della Vergine Immacolata di Or San Michele debbono conservarsi, per l'avvenire e in perpetuo, tutte le scritture pubbliche di qualsiasi natura fatte e da farsi da qualunque notaio pubblico, matricolato o non matricolato, creato per apostolica o imperiale autorità. Sono eccettuati i roghi di paci, tregue, levate di offese e i mandati ordinari a liti.

Cap. 2. – «De i quattro Conservatori dell'Archivio publico» – Alla cura, custodia, governo e amministrazione dell'Archivio pubblico saranno preposte, col titolo di Magistrato dei quattro Conservatori dell'Archivio pubblico, quattro persone elette a beneplacito del granduca. Di esse almeno due dovranno essere dottori *in utroque*, alle riunioni, perché le deliberazioni siano valide, dovranno intervenire almeno tre di loro, e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Cap. 3. – «Del Cancelliere, Notari, Coadiutori, e Tavolaccini» – Per il servizio dei Conservatori saranno nominati: quattro Notari pubblici, intelligenti, pratici e esperti, dei quali uno sarà il Cancelliere, ad essi spetterà il governo, maneggio e conservazione delle scritture pubbliche. I Notari avranno al loro servizio quattro Coadiutori, infine, per compiti esecutivi, vi saranno due Tavolaccini.

Cap. 4. – «Dell'Ufficio et autorità de i quattro Conservatori» – I Conserva-

²⁰ Ci sono molte edizioni a stampa della legge anche coeve; io mi servo di quella pubblicata in *Legislazione Toscana* raccolta e illustrata da L. CANTINI, Firenze, Albizziniana, 1800-1808, VII, pp. 148-162. Per quel che riguarda le copie a stampa coeve della legge, una per esempio è conservata nel registro delle deliberazioni pubbliche del Magistrato supremo, citato più sotto, con l'annotazione in calce: «bandito per me Matteo di Domenico Barlacchi, questo dì 17 di gennaio 1569» (1570 stile comune); un'altra è conservata nella biblioteca dell'Archivio di stato di Firenze ed altre ancora nella serie *Leggi e bandi della Consulta*.

²¹ Un breve esame della legge è stata fatta da G. GIANNELLI, *La legislazione archivistica del Granducato di Toscana*, in «Archivio storico italiano», CXIV (1956), pp. 258-289, nell'appendice l'autrice pubblica i titoli di tutti i capitoli della legge, il proemio e brevi estratti dei Capp. 1 e 6. Naturalmente ne parla, anche se solo per sommi capi, pure lo studio già rammentato di A. PANELLA, *Le origini dell'Archivio notarile di Firenze*, in «Archivio storico italiano», XCII (1934), pp. 57-92, ora in ID., *Scritti archivistici*, Roma, Ministero dell'interno, 1955, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato XIX), pp. 163-191.

tori avranno competenza sulle liti, che dovessero insorgere tra i notai e i loro clienti a cagione della loro professione; e sull'osservanza di tutte le leggi concernenti l'Archivio.

Cap. 5. – «Dell'Ufficio et obbligo del Cancelliere dell'Archivio publico» – L'ufficio del Cancelliere, composto anche da un Coadiutore, deve essere al servizio dei quattro Conservatori. Il Cancelliere dovrà tenere tutte le scritture che sarà necessario produrre per l'espletamento delle funzioni sia dell'Archivio che dei Conservatori. Queste scritture sono: le deliberazioni, decreti, commessioni, ordini, memoriali, informazioni e lettere. Terrà inoltre il giornale e il libro dei partiti; il registro delle lettere; le filze d'informazioni e memoriali; e tutte le altre scritture necessarie. Il Cancelliere infine sarà il custode di tutte le chiavi dell'Archivio.

Cap. 6. – «Dell'obbligo del Cancelliere, Notari, e Coadiutori dell'Archivio» – Anzitutto si stabiliscono i giorni e le ore di apertura dell'Archivio²²; quindi «con tutta l'accuratezza, e diligenza possibile attenderanno il Cancelliere, li Notai, e Coadiutori alla cura, e custodia dell'Archivio, alla perpetua conservazione delle scritture publiche, et al servizio di tutti quelli che ne haveranno bisogno». Dovranno inoltre provvedere a che tutte le scritture abbiano «repertori per ordine d'alfabeto e di numeri di tutti gl'istromenti, testamenti, ultime volontà, et altri roghi dei i Notari, così morti come viventi», naturalmente col necessario riferimento dove essi si trovino, si faranno inoltre repertori per materia per ciascun notaio, il tutto affinché rapidamente ogni scrittura possa essere trovata. L'Archivio publico è quindi un istituto di conservazione e di ordinamento delle scritture notarili che gli sono affidate e di servizio per il publico.

Cap. 7. – «Del non potersi tener fuoco, e lumi accesi nell'Archivio» – Per ovvi motivi di sicurezza del materiale che vi è custodito, nell'edificio adibito ad Archivio non potrà esservi acceso fuoco, né lume, sotto pena di cento scudi

²² «Dovranno, – recita la legge – e sarà obbligo loro il Cancelliere, Notari, e Coadiutori dell'Archivio tutti giorni giuridichi almeno alle due hore di giorno ritrovarsi nell'Archivio publico e di quello non partirsi mai fino alle 24 hore da mezzo settembre, e fino a mezzo Marzo, e da mezzo marzo fino a mezzo settembre, fino a 22 hore se non per andare a desinare, o per altre loro urgenti necessità, con licentia sempre d'uno de i Conservatori ritrovandovisi in quelli stante, e non vi si ritrovando alcun de i Conservatori dal Cancelliere e non altrimenti né in altro modo pur che sempre nell'hora del desinare vi resti un Notaio et un coadiutore di necessità almeno.

Ne i giorni festivi feriat, e non giuridichi per tutto quello che possi accascare per l'altrui necessità et per urgenti cause di qual si sia stiano di continovo almeno doppo il desinare subito fino alle 22 e 24 hore rispettivamente in tutto come di sopra al servizio dell'Archivio il Cancelliere, o uno delli tre Notari, con un Coadiutore almeno, et un Tavolaccino potendo, e dovendo far comodo l'uno all'altro distribuendosi honestamente i carichi di servizio di ciascuno di loro.» (Cfr., *Legislazione toscana ... cit.*, VII, p. 151) Si tenga presente che 24 ore era il suono dell'*Ave Maria*, che tradizionalmente chiudeva un giorno e ne iniziava un altro.

d'oro per i trasgressori. Il Cancelliere, la sera al momento di chiudere l'Archivio farà diligente ricerca che qualche persona non si sia nascosta nei locali, e serrerà le porte e le finestre. È proibito infine a tutte le persone di qualsivoglia condizione, grado o dignità, esclusi naturalmente gli impiegati, di entrare nei locali dello stesso Archivio superando il cancello che delimita lo spazio in cui è ammesso il pubblico, senza una espressa autorizzazione dei Conservatori, i quali la rilasceranno solo per giusta e urgente causa.

Cap. 8. – «Delle scritture pubbliche, de i Notari morti da portarsi e conservarsi nell'Archivio publico» – «Tutte le persone, luoghi, communi, collegii, et università, di qualunque stato grado, sesso dignità preminetia, condition si siano anchor che Ecclesiastiche, et in qualsiasi modo privilegiate» che a qualunque titolo posseggano scritture notarili in protocolli, filze o in qual si voglia sorte, redatte da notai morti entro il 28 di febbraio 1570, dovranno consegnarle, mandarle, o farle consegnare e mandare nelle mani del Cancelliere o dei Notari dell'Archivio publico in cui saranno perpetuamente conservate. Il capitolo inoltre stabilisce i termini in cui questa consegna deve avvenire: entro il 15 di marzo per i detentori che abitano a Firenze; entro il 10 di aprile per tutti coloro che risiedono nel Granducato, mentre per quelli che sono fuor dello stato il termine è prorogato fino a tutto il mese di giugno 1570²³. Le pene per i contravventori sono di scudi 50 d'oro e della privazione degli emolumenti futuri delle scritture che non avranno consegnate. Infine questa norma esclude dalla consegna le scritture notarili conservate presso l'archivio del Proconsole, ovvero dell'Arte dei giudici e notai di Firenze; quelle custodite negli altri archivi pubblici della città di Firenze e di qualunque altra città, terra o luogo dello stato, fino a che non sia provveduto diversamente.

Cap. 9. – «De i protocolli da tenersi, et usarsi per i Notari» – Tutti i notai che a far data dal 1° marzo rogheranno contratti, testamenti o altri roghi dovranno scriverli subito, o almeno entro dieci giorni dalla celebrazione del contratto, esclusivamente sopra un protocollo che sarà fornito dai ministri dell'Archivio publico, per il prezzo di lire quattro piccioli. Il predetto protocollo sarà di circa 200 carte²⁴, numerate e timbrate con un timbro a secco, e sulla coperta sarà

²³ Questi termini saranno modificati con la «Lettera Circolare de' Conservatori dell'Archivio circa il modo & osservanza di più capi della legge dell'Archivio publico del di 12 aprile 1570» (*Ibid.*, pp. 213 sg.) in questo senso entro 27 aprile per i possessori di Firenze ed entro il 2 maggio per quelli del contado e distretto.

²⁴ Nella sua realizzazione pratica il protocollo conteneva 192-194 carte, tuttavia vi sono protocolli con un numero minore di carte, che erano numerate, talvolta anche con errori, e stampigliate, sulla destra in alto, con un timbro a secco su cui si legge «FIDES PUBLICA». Sulla prima carta v'è una nota di consegna di mano di uno degli impiegati dell'Archivio, in cui compare sempre la data, il consegnante, il notaio a cui veniva consegnato, con la specificazione dell'ordinale

scritto se sia il primo, il secondo ecc. protocollo che viene consegnato al notaio richiedente. Nell'Archivio sarà tenuto un libro per il riscontro dei protocolli dei notai e chiunque contravverrà sarà sottoposto ad una pena pecuniaria o addirittura alla privazione dell'ufficio a giudizio dei Quattro conservatori.

Cap. 10. – «Dell'obbligo de i Notari di mandar copia dell'istromenti che rogaranno all'Archivio publico» – I notari saranno obbligati, sempre a far data dal 1° marzo 1570, a mandare copia, conforme in tutto e per tutto all'originale, di tutti i contratti e testamenti, che avranno scritto sul protocollo, all'Archivio pubblico entro 15 giorni, dalla registrazione sul protocollo stesso, i notai della città di Firenze ed entro 40 giorni tutti gli altri. Sono eccettuati i rogiti, già menzionati nel cap. 1. La maggior spesa è a carico delle parti cui i notari potranno chiedere, oltre la mercede dovuta per il rogo, tre soldi per facciata e sei per carta scritta di quel che sarà necessario per scrivere la copia. I contravventori saranno sottoposti alle solite pene.

Cap. 11. – «Delle scritture pubbliche de Notari che vivono» – Ai Ministri dell'Archivio è assolutamente proibito di rilasciar copia di rogiti di notari viventi o anche semplicemente di mostrare le loro scritture presenti in Archivio. I notai ancora in attività potranno fare tutte le copie a lor piacimento a richiesta degli interessati, fatto salvo il riscontro dei ministri dell'Archivio di cui al capitolo seguente; è altresì proibito ai predetti ministri di dar notizia di testamenti, codicilli e ultime volontà, che sono in Archivio, fatti da persone che non siano ancora defunte.

Cap. 12. – «Dell'istromenti publici de Notari che vivono da sottoscriversi da uno dei Conservatori» – Le copie rilasciate dai notai viventi, di cui al capitolo precedente, perché possano avere valore legale ed essere esibite in giudizio o davanti a qualsiasi tribunale, dovranno essere sempre riscontrate con la copia mandata in Archivio da uno dei ministri e sottoscritte e vistate («vidit ...») da uno dei Conservatori. Per il riscontro sarà pagato un diritto di 10 soldi per scudo dell'importo pagato per tale strumento; tale diritto potrà dalle parti esser detratto dalla mercede da pagarsi al notaio per detta copia.

Cap. 13. – «Delli trasunti da farsi delle scritture pubbliche dei Notari morti» – Nessun notaro, per qualsivoglia motivo, potrà invece dal 28 febbraio 1570 più rilasciar copia di uno strumento rogato da un notaio ormai defunto, sotto pena,

del protocollo stesso, e a chi materialmente veniva consegnato («portò lui detto», «portò (...)»). La quasi totalità dei protocolli ha questa nota di consegna. A proposito di errori di numerazione lo scrupolo di taluni notai li portava ad annotare che la tal carta era ripetuta ovvero saltata. La provvisione del 13 giu. 1578 che stabiliva un protocollo a parte per i testamenti, ordinava anche che fosse la metà di un protocollo per gli atti tra vivi.

da irrogarsi dai Conservatori, di 50 scudi d'oro e d'esser privato dell'ufficio del notariato per quattro anni. Rilasciar copia dei rogiti dei notari ormai defunti e di competenza esclusiva degli impiegati dell'Archivio pubblico (Cancelliere e Notari), le copie saranno anche sottoscritte da uno dei Conservatori; qualsiasi copia fatta in frode di questa norma non può esser fatta valere sia in giudizio che fuor di giudizio. La mercede per le predette copie andrà per metà agli eredi del notaio defunto, o aventi causa, e per l'altra metà all'Archivio. Sono escluse da questa normativa quelle scritture che alla data del 28 febbraio si trovassero in altri archivi pubblici, le quali potranno essere rilasciate come per l'addietro finché non sarà diversamente provveduto. Infine la norma avverte che la trasmissione al Pubblico archivio delle scritture notarili fatte prima della legge non sana loro eventuali manchevolezze²⁵.

Cap. 14. – «Delli trasunti da farsi delle scritture pubbliche dei Notari viventi impediti di cecità, o notabile infermità, o longa assenza» – Ai Notari e Cancelliere dell'Archivio sarà lecito invece rilasciar copia delle scritture di notai impediti da cecità o altra grave infermità, o di notai assenti per un tempo tale da portar pregiudizio agli interessati, anche queste copie devono avere il visto di uno dei Conservatori. Lo stato di grave cecità, malattia ovvero assenza è sufficiente che risulti dalla testimonianza di due privati cittadini ovvero dal giuramento della parte interessata. La mercede della copia andrà per metà all'Archivio e per metà al notaio dai cui atti è stata tratta.

Cap. 15. – «Della fede da darsi in giuditio, e fuor di giuditio alli pubblici trasunti» – Tutte le copie che siano state fatte seguendo rigorosamente la normativa fin qui esposta, abbiano indubitata fede sia in giudizio che nel mondo degli affari.

Cap. 16. – «Del tenersi nell'Archivio publico libri particolari dove si descrivono tutti li fideicommissi così universali come particolari» – Nell'Archivio publico dovrà essere tenuto un registro in folio in cui saranno registrati tutti i fideicommissi sia universali che particolari, ed in qualunque tempo siano stati fatti per il passato e per l'avvenire. Onde approntare questo registro il

²⁵ Il capo conclude testualmente: «con dichiarazione però, ch'inquanto alle scritture pubbliche de' notari morti, e che mancheranno per l'avvenire fin per tutto il dì ultimo di febraio prossimo per trasmettersi tali scritture pubbliche all'Archivio le non acquistino più forza o vigore che non s'avessino avanti, ma restino nel pristino loro vigore et essere.» È questa una norma interessante perché la dottrina giuridica contemporanea e poi quella successiva e ancora di più la pratica archivistica tendevano a dare una particolare fede alle scritture custodite nei pubblici archivi, anche se esse scritture non l'avessero per propria forza. Per i contemporanei si veda: A. CRAVETTA, *Tractatus de antiquitate temporum*, Lugduni, haeredes Iacobi Iuntae, 1562, pp. 67 sgg.

Cancelliere, i Notari ed i Coadiutori dell'Archivio saranno obbligati a spogliare tutte le scritture notarili, che man mano perverranno, tanto perché chiunque ne abbia interesse possa accertarsi se un bene sia soggetto o meno a fidecommesso.

Cap. 17. – «Del non trascrivere i fideicommissi di quelli testatori che non fussino ancor morti» – Tuttavia nel registro, di cui al capitolo precedente, non si devono annotare che i fedecommissi dei testatori defunti, giacché lo spoglio dei fideicommissi va fatto solo dopo la morte dei testatori. Ai Cancellieri, Notari o Coadiutori che contravvenissero siano comminate le pene di cui al capitolo 11.

Cap. 18. – «Dell'obbligo degl'heredi, legatari e fideicommissarij di notificare ai Ministri dell'Archivio la morte del Testatore» – È fatto obbligo a tutti gli eredi, legatarii, fideicommissari, per testamento o qualsivoglia altro atto di ultima volontà, i quali siano beneficiari di beni esistenti nel territorio del Granducato, di far conoscere per iscritto, notificandolo a qualcuno dei ministri dell'Archivio, la data della morte del disponente entro un mese per chi si trovi in Firenze, entro sei mesi per chi si trovi negli altri luoghi del Granducato ed entro un anno, da quando ne avranno avuta notizia, per coloro che si trovino in uno stato estero anche se fuor d'Italia. Sotto pena, per i trasgressori, della perdita della quarta parte dei beni che gli spettano, e in ogni caso, senza la predetta notificazione, non potranno essere mandate ad esecuzione le disposizioni del testamento, o di qualsivoglia altro atto di ultima volontà.

Cap. 19. – «Dell'obbligo delli heredj, legatarij, o fideicommissarij di portare, o mandar all'Archivio copia dei testamenti, et ultime volontà dove siano fideicommissi fatti fuor della Città, e stato di Fiorenza» – Tutti gli eredi, i legatarii, i fideicommissari che saranno beneficiari di beni immobili, esistenti nel Granducato, sottoposti a fidecommesso siano obbligati a trasmettere o a portare ai ministri dell'Archivio pubblico la copia dei testamenti o di qualsiasi altro atto di ultime volontà che sia stato fatto fuori del Granducato; entro sei mesi dalla morte, o dalla notizia della morte, del disponente, per gli atti fatti nel territorio d'Italia, entro un anno per tutto il resto del mondo. Le pene da applicarsi ai trasgressori sono quelle del capitolo precedente; salvo il legittimo impedimento da valutarsi sempre dai Conservatori dell'Archivio.

Cap. 20. – «Dell'obbligo dei Ministri dell'Archivio di dar copia dei fideicommissi descritti nei Libri della Cancelleria dell'Archivio» – Tutti quelli che vorranno potranno sincerarsi se un bene sia sottoposto a fidecommesso consultando i registri di cui ai capitoli precedenti. Inoltre il Cancelliere ed i Notari siano obbligati a far ricerca ed a rilasciar copia di tutti quegli atti in cui compaiano beni sottoposti a fidecommesso. Tutti coloro che usufruiranno di questo servizio dovranno pagare un diritto massimo di 4 piccioli o quella minor somma che i Conservatori vorranno; tenendo anche presente la qualità e l'importanza degli affari.

Cap. 21. – «Dell'applicazioni delle pene, e di quello che devi cedere a beneficio dell'Archivio» – Tutte le somme che saranno riscosse dall'Archivio a titolo di condanna si ripartiranno nel seguente modo: un quarto all'accusatore segreto o palese, un quarto a chi giudicherà e per l'altra metà alla cassetta dell'Archivio. Inoltre nella predetta cassetta dovranno essere depositate tutte le altre somme che a qualsiasi titolo saranno riscosse dal Cancelliere, dai Notari o dai Coadiutori. Dovranno perciò tenersi due chiavi di questa cassetta, delle quali una sia in possesso del Proposto dei Conservatori e l'altra del Depositario fiscale. Almeno ogni 15 giorni il predetto depositario o il suo cassiere preleverà il contenuto della cassetta e lo registrerà ad entrata; e si dovranno spendere questi danari a beneficio dell'Archivio, per ordine dei Conservatori e per polizza del Cancelliere sottoscritta dal Proposto e dall'Auditore fiscale e in sua assenza da uno dei Conservatori. Il Depositario fiscale dovrà tenere l'entrata e l'uscita, e non sia lecito riscuotere denari a nessuno dei Ministri dell'Archivio se non alla presenza di due di loro o di uno dei Conservatori, e tutto quello che si riscuoterà sia posto nella cassetta e se ne tenga sempre buon riscontro come s'è detto.

Cap. 22. – «Delli ricrescimenti delle condennationi pene e multe da farsi dalli Conservatori dell'Archivio publico» – Quando sarà necessario applicare alla condanna o multa un ulteriore accrescimento («ricrescimento») questo non deve sorpassare soldi 4 per lira. E questi quattro soldi vadano uno a beneficio dell'Oratorio di Or San Michele e gli altri tre per sovvenzione e servizio dei carcerati nelle Stinche della città di Firenze.

Cap. 23. – «Delle spese da farsi per la costruzione e conservazione dell'Archivio publico» – Tutte le spese da farsi per l'edificio e per l'amministrazione dell'Archivio publico sia prelevato dalla cassa del fisco e gran Camera ducale. Il Depositario del Fisco consegni i danari solo dietro presentazione di una polizza dei quattro Conservatori con sottoscrizione del Cancelliere dell'Archivio e dell'Auditore fiscale. Il depositario registri fedelmente il conto dell'entrata (prelievi dalla cassetta dell'Archivio) e dell'uscita (consegne di danari per le spese dell'Archivio).

Cap. 24. – «Della inviolabile osservanza della provvisione dell'Archivio publico» – Tutte queste provvisioni, costituzioni e ordinazioni che al presente sono state fatte e che in avvenire si faranno per l'Archivio publico e per la conservazione delle scritture devono essere inviolabilmente osservate, attese ed eseguite dal Cancelliere, dai Notari e dagli altri Ministri dell'Archivio e da tutte le altre persone dello stato compresa la città di Pistoia, il suo contado e la sua montagna, sotto le pene volta a volta stabilite e da comminarsi dal Magistrato dei Quattro conservatori. E dove non fosse stabilita pena questa sia di lire cento per ciascuno e per ciascuna volta. Inoltre per qualsiasi caso di dubbio o di

interpretazione delle presenti provvisori il caso sia risolto secondo la dichiarazione dei signori Conservatori.

2. – *L'archivio dell'Archivio dei contratti e le fonti alternative.* Questa molto sommariamente la legge. Ora però non è facile narrare le vicende di questa istituzione attraverso più di tre secoli perché pur conoscendo praticamente la totalità delle altre fonti normative successive alla legge istitutiva, non ci è pervenuto l'archivio dell'Archivio. Insomma, a causa di una sorte altrettanto singolare e curiosa quanto maligna e ironica, che ha quasi il sapore di una nemesi, l'Archivio che era stato creato per costituire la memoria giuridica di tutto lo stato fiorentino e che ora ne costituisce gran parte della memoria storica, non ha memoria, non ha memoria di sé; il che significa che non è riuscito a conservare il proprio archivio o forse non l'ha ritenuto degno di conservazione.

Purtroppo, allo stato attuale della ricerca, esistono poche certezze. Una di queste è che al 1778 l'archivio dell'Archivio non solo esisteva ancora, ma era ben ordinato, almeno in talune parti, tanto che il Conservatore delle leggi poteva trarne documenti e citare risoluzioni e memorie risalenti all'inizio del Seicento. Probabilmente l'archivio esisteva ancora integro nel 1819, quando in risposta ad una lettera della Segreteria di stato, che sollecitava eventuali proposte per lo spurgo degli archivi, l'allora soprintendente dell'Archivio rispondeva che c'erano sì delle carte d'amministrazione, ma uno spurgo del genere non s'era mai fatto. Ancora nel 1825 sempre il soprintendente chiedeva il riattamento di un locale contiguo all'Archivio, per potervi anche depositare le carte dell'amministrazione²⁶.

Di particolare interesse è proprio la risposta del soprintendente Bellini al censimento sullo spurgo. Essa dice:

«Illustrissimo signore signore padrone colendissimo

Replicando ai quesiti contenuti nel biglietto di Vostra signoria illustrissima de 10 stante, mi dò l'onore di rappresentare alle

I e II che può esservi in questo Dipartimento qualche carta inutile; come di antiche fedeli di morte, presentate all'occasione di dare vista, o copia di disposizione di ultima volontà, le quali da circa 50, o 60 anni indietro non meritano di essere conservate, come

²⁶ Si vedano a questo proposito: *Conservatore delle leggi*, 112 e 113, in particolare 112 cc. 143-150, per quanto riguarda la situazione dell'archivio dell'Archivio pubblico al 1778, e *Segreteria di stato* (1814-1849), 226 e 1313, prot. 57 n. 19 per la richiesta del soprintendente del 1825.

pure gl'antichissimi quaderni d'amministrazione, con qualche altro foglio sciolto, e finalmente diverse tariffe vecchie, ed altre avvertenze stampate, che non hanno più uso alcuno.

III Crederei che con l'opera di un ministro in otto, o dieci giorni ne potesse essere fatta la scelta per riscontrare se mai per caso, qualche foglio appartenesse alla classe dei contratti, e testamenti;

IV Uno spurgo della specie di cui ora si tratta, non è memoria, che sia stato fatto, e solo all'occasione dell'erezione dell'Archivio Diplomatico nel 1778; furono consegnate più e diverse cartapecore, contenenti cose non appartenenti all'oggetto di questo dipartimento.

È bensì vero, che di queste ne esistono ancora alcuni fasci, forse o non crederei meritevoli allora di essere trasportate in detto nuovo stabilimento, o anco trovate posteriormente nella riordinazione dell'Archivio Antecosimiano.

Siccome le medesime hanno un indice, che contiene un succinto estratto per ordine di tempo, così sarà facile il conoscere, se ve ne possa essere alcuna meritevole di essere scelta come estranea all'oggetto dell'Archivio.

V Dietro tali osservazioni rimanendo queste carte in poca quantità, o di piccola entità crederei che un tale spurgo sia da rimettersi alla cartiera, spurgo che potrà farsi da alcuno di questi ministri, che potrà essere di tutta la capacità»²⁷.

Questa risposta è particolarmente preziosa e interessante perché ci fornisce le seguenti notizie: 1) Che uno spurgo di tal genere non era mai stato fatto e che esistevano ancora antichissimi libri di amministrazione. E ciò vuol dire che l'archivio non è andato né distrutto né disperso durante il periodo francese e neanche nei pochi mesi in cui l'istituzione fu soppressa, giacché l'avvocato Luigi Bellini fu promosso da primo segretario della reale Consulta a vice-soprintendente dell'Archivio pubblico in data 31 marzo 1806²⁸, e quindi aveva direttamente conoscenza di quello che affermava. 2) Che l'unica distrazione di carte dall'Archivio generale avvenne col versamento delle pergamene all'Archivio diplomatico nell'anno 1778. Questo significa ancora che non sono state mai versate neanche le carte giudiziarie quando nel 1784 le competenze in materia passarono al Buon governo e al Supremo tribunale di giustizia²⁹. L'archivio

²⁷ La lettera è del 22 giugno 1819. Cfr., *Ministero dell'interno*, 1936, affare 781. Voglio qui ringraziare la gentilezza e la squisita cortesia di tutti gli attuali impiegati, ed anche di quelli ormai in pensione, dell'Archivio notarile distrettuale di Firenze, per il prezioso aiuto prestatomi nella ricerca del destino finale dell'Archivio dei contratti. In particolare il mio grazie più cordiale va alla Dr.a Anna De Caprariis ed alla Sig.a Gabriella Sardi.

²⁸ Cfr., *Segreteria di stato (1765-1808)*, 783 e 1115, prot. 17, n. 50.

²⁹ Per il motuproprio di riforma si veda *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, Cambiagi, 1784, XII, n. XVI. Bisogna peraltro aggiungere che non ho trovato traccia di versamento al Buongoverno o al Supremo tribunale di giustizia delle carte processuali e giudiziarie,

dell'Archivio rimase quindi integro perché neanche questa iniziativa ebbe seguito.

Un'ipotesi plausibile potrebbe essere che, se come sembra l'archivio sopravvisse alla soppressione dell'Archivio generale e al periodo francese, le carte siano state distrutte distratte o disperse tra il 1825 e il 1883. La seconda data è quella del primo versamento, all'Archivio di stato di Firenze, della documentazione notarile che costituiva una sezione a parte, o più correttamente un archivio separato, il cosiddetto Archivio antecosimiano. Infatti in occasione di questo versamento pervennero anche all'Archivio di Stato solo alcuni strumenti di corredo elaborati intorno alla fine del XVIII secolo e, con un successivo versamento integrativo avvenuto nel 1904, anche carte e registri che facevano certamente parte non dei protocolli notarili o comunque della documentazione prodotta dai notai, bensì senz'altro dell'archivio dell'Archivio, cioè erano carte attinenti l'amministrazione e la vita dell'istituto³⁰. Onde si può presumibilmente pensare che non vi fossero più serie certe e individuate che appartenessero all'archivio dell'Archivio.

Un'altra certezza è costituita dalle poche carte che ancora possediamo e che ci sono pervenute in uno dei versamenti successivi al 1940, disperse e abbandonate in qualche stanzino degli Uffici e venute fuori durante le operazioni di trasferimento dell'Archivio di stato dagli Uffici a piazza Beccaria. Sono queste carte pochissime, frammentarie e ancora disordinate, tra cui si segnalano un registro dei fedecommessi e testamenti, tre campioni del riscontro dal 1599 al 1746, un campione generale, alcune vacchette di esibite e un libro di sentenze dal 1711 al 1741.

Nel campo delle probabilità invece rimane una notizia, raccolta in colloqui con alcuni ex impiegati dell'Archivio notarile, secondo la quale la documentazione, attinente l'ordinamento francese dell'Archivio e dell'organizzazione del notariato, fu distrutta negli anni cinquanta di questo secolo; probabilmente con altra documentazione riferentesi al secolo diciannovesimo ed ormai non avente più alcun interesse per l'amministrazione.

Concludendo, la mia opinione, che si è venuta formando nel corso di lunghe e accurate ricerche, è che in realtà l'archivio dell'Archivio non sia mai stato distrutto nella sua interezza, ma abbia bensì subito, fin da epoche remote, una costante dispersione, causata dall'accantonamento di documentazione ormai

neanche dei registri di condanne, prodotte dalla cancelleria dei quattro Conservatori dell'Archivio dal 1569 al 1777. Naturalmente la cancelleria dei Conservatori e quella dell'Archivio erano la stessa cosa.

³⁰ Si veda l'inventario di sala di studio N/41.

inservibile per il disbrigo degli affari correnti, e dalla circostanza non secondaria che tutte le carte dell'amministrazione non avessero un unico deposito. Io credo che ancora esista in luoghi e anfratti dimenticati e ignoti almeno parte della documentazione che tanto vanamente ho finora cercato. Infine non va dimenticato che dal 1778 l'Archivio pubblico ha tenuto autonomamente una scrittura contabile, e dal momento che non sono riuscito a trovare una seppur labile traccia di questa documentazione, fa d'uopo pensare che spurghi informali siano stati senz'altro eseguiti.

La perdita dell'archivio del Pubblico generale archivio dei contratti è una vera iattura, non solo per la storia dell'istituzione, ma anche altresì per la storia degli ordinamenti archivistici e della stessa archivistica, giacché compito precipuo dell'istituto non era solamente conservare e mettere a disposizione la documentazione soprattutto per l'amministrazione dello stato, ma anche e direi principalmente per essere al servizio dei privati, in una duplice forma: con l'essere un elemento di sicurezza e di pubblicità nel mondo degli affari e col rilasciare le copie e far la ricerca di tutto ciò che potesse occorrere, per qualsivoglia fine, agli interessati.

La vicenda dell'archivio dell'Archivio è uno di quei tipici casi, in cui la memoria prevalente, prevalente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, del contenuto ha prevaricato la memoria del contenente, prevaricato fino alla quasi sua completa distruzione.

Ma anche se l'Archivio dei contratti ha perduto la sua memoria, la memoria dell'Archivio non è del tutto perduta. Infatti alcune tracce sono rimaste nell'archivio della *Pratica segreta* e in quello dell'*Arte dei giudici e notai* di Firenze, per la ragione che queste istituzioni avevano competenza sugli esami e sulle matricolazioni dei notai. Tuttavia bisogna rilevare che la mancanza di documentazione è particolarmente sentita soprattutto fino al 1777, perché la natura dell'amministrazione dello stato era tale che non esistono in pratica relazioni formali e regolari tra i vari apparati ed uffici e dicasteri gerarchicamente sovraordinati. Le scarse testimonianze che abbiamo ci lasciano appena intravedere sia la quotidianità della vita dell'istituto, sia le grandi linee del suo sviluppo; anche se la ricostruzione che se ne può fare certamente non è molto lontana dalla realtà.

Una documentazione alternativa molto più consistente comincia ad esserci dopo il 1777, quando in concomitanza con le grandi riforme leopoldine, sia dell'amministrazione della giustizia che di quella statale in genere, con legge del 27 maggio 1777 fu soppresso il Magistrato dell'Archivio, che presiedeva all'Archivio dei contratti, con tutte le competenze amministrative e giudiziarie sia sull'Archivio che in altri campi, e al suo posto veniva creato il Conservatore delle leggi, che quelle stesse competenze ereditava, divenendo così la magistra-

tura da cui l'Archivio dei contratti dipendeva. Naturalmente nel suo archivio rimane traccia dell'Archivio per i sette anni che durò, infatti venne a sua volta soppresso nel 1784.

Ben altra consistenza ha invece la documentazione dell'attività dell'Archivio generale nell'archivio della *Segreteria di stato*, sia in quella parte che va dal 1765 al 1808, sia nell'altra dal 1814 al 1849. Questi documenti sono peraltro facilmente reperibili attraverso la serie dei registri degli affari risolti, e riguardano sia l'amministrazione dell'istituto che del personale. Per questi anni un altro fondo di notevole interesse è la *Consulta poi Regia ed Imperiale Consulta*, cui spesso per competenza e parere venivano inviate le questioni sollevate dall'Archivio generale.

Eppure una documentazione così scarna, frammentaria e, per certi versi, direi quasi casuale, soprattutto per i primi due secoli di vita dell'istituto, riesce a darci un quadro abbastanza completo perché, come ebbe a scrivere Kafka, «nulla può ingannare quanto una fotografia. La verità riguarda il cuore»³¹. E anche perché, aggiungo io, non tutte le testimonianze di ciò che è stato fatto sono andate davvero perdute.

Nondimeno una circostanza fortunata mi ha permesso di acquisire una documentazione finora ignorata. La legge, ai capitoli 21 e 23, mentre demandava ai Conservatori il potere di deliberare le spese necessarie per l'amministrazione dell'Archivio e ad un cassiere il compito di incassare le somme dovute all'istituto a vario titolo, affidava invece al Depositario del Fisco il maneggio del denaro e la tenuta delle scritture contabili. Nell'archivio della *Camera e Auditore fiscale* dovrebbero trovarsi quindi le scritture contabili riguardanti il Pubblico archivio.

Ma una rapida scorsa all'inventario del fondo *Camera e Auditore fiscale* permette di appurare che non esiste documentazione contabile anteriore al 1° marzo 1700. Una visita fatta a quest'archivio per altri fini mi ha permesso tuttavia di fare una piccola *scoperta*. Infatti ho notato in coda al fondo circa 211 pezzi, tra cartelle, buste, registri e filze non comprese nell'inventario. E tra essi 20 Campioni generali del Fisco, segnati dalla A alla X, che coprono l'arco di tempo che va dal 1560 al 1778. E inoltre 30 registri di Entrata e Uscita del campione dal 1749 al 1778³². Naturalmente in questi registri c'è la posta

³¹ Cfr. G. JANOUCH, *Colloqui con Kafka*, trad. it. E. POCAR, Milano, Martello, 1964, p. 74.

³² Ecco in dettaglio le segnature con le date estreme di tutti questi Campioni, *Camera e Auditore fiscale*: A, 1560-1563; B, 1563-1567; C, 1567-1571; D, 1571-1575; E, 1575-1581; F, 1581-1588; G, 1588-1592; H, 1592-1596; I, 1596-1601; K, 1601-1606; L, 1606-1619; M, 1619-1634; O, 1634-1644; P, 1644-1654; Q, 1654-1666; R, 166-1684; S, 1684-1699; T, 1699-1732; V, 1732-1764; X,

dell'Archivio generale e le relative partite. Infine a ulteriore supporto c'è tutta la serie delle filze di giustificazioni, anche se gravemente devastate dall'alluvione del 1966.

E tuttavia alla fine bisogna dire che, ancora una volta, le notizie che ci offre la documentazione sono ancora una volta deludenti. Infatti gli entusiasmi per il ritrovamento di carte che documentano puntualmente la vita dell'istituto dal suo nascere vengono raffreddati subito dal fatto che mentre il primo dei campioni, di cui si è appena parlato, porta dettagliatamente tutte le partite in entrata e in uscita, dal secondo in poi il dettaglio riguarda solo le partite in entrata, mentre per le partite in uscita viene registrato solo il dato riassuntivo e per il dettaglio si rinvia all'Uscita del campione, serie che ormai è stata spurgata fino all'anno 1749.

3. – *I preparativi per il buon funzionamento dell' Archivio: l'adattamento dei locali di Orsammichele, i protocolli, la nomina del personale.* Il fatto che coloro che avevano preparato la legge si fossero concessi un così lungo periodo di vacatio legis, dal 14 dicembre al 1° di marzo, non è un fatto casuale ed ha una sua importanza peculiare circa l'efficacia della legge stessa, o più correttamente circa una volontà precisa, che l'amministrazione granducale aveva, che la legge non rimanesse disattesa come già era successo per altri provvedimenti consimili, e questo si vedrà meglio nelle note conclusive.

Ora, dopo la *scoperta* appena descritta è possibile venire a conoscenza di tutti i lavori preparatori fatti per porre in essere l'Archivio. È logico pensare che la legge abbia avuto un periodo di preparazione e che qualcuno o addirittura una piccola commissione di esperti sia stata incaricata della sua redazione, purtroppo però non ci sono fonti documentarie a sostegno di questa ipotesi. Una conferma indiretta ci è data dai lavori in muratura che furono fatti alle stanze sopra Orsammichele, che la legge destinò per accogliere l'Archivio.

1764-1778. Si noti che solo in questo caso, per non fare insorgere confusione, si è preferito lasciare le date così come sono, senza volerle allo stile comune. Tutti hanno un indice, anche se non esattamente esaustivo, nel senso che ci sono sì tutte le voci, ma non anche tutte le carte in cui compaiono. Il dare e l'avere dell'Archivio c'è sempre. I 30 pezzi dell'Entrata e l'Uscita del campione vanno dal 1749 al 1778 e c'è un registro per ogni anno. C'è sempre la voce «uscita dell'Archivio» ovvero almeno «uscita dei creditori delle imbreviature dell'Archivio.» Si è evitato di porre la dizione: *Camera e Auditore fiscale, Appendice*, e la numerazione che attualmente hanno i pezzi, in quanto le due cose sono assolutamente incongrue, giacché la posizione e la numerazione sono state apposte a fini del tutto pratici, per agevolare l'operazione di ricollocamento durante il trasferimento del fondo dagli Uffici a piazza Beccaria.

Anzitutto i pagamenti per «la muraglia de l'Archivio che si fa sopra l'oratorio d'Orto San Michele» cominciano il 29 novembre 1569³³ e l'entità dei materiali, delle spese e del tempo occorso sono tali da far pensare che i lavori di ristrutturazione furono davvero grossi. In due rate di 16 e 14 fiorini, «maestro Giovanni di Francesco da Montachuto, chapomastro» ebbe in tutto 30 fiorini, come donativo dei Conservatori per «62 giorni spesi ne l'agitazione della muraglia dell'Archivio da dì 17 di novembre 1569 sino a dì primo di marzo [1570] compreso»³⁴. E inoltre Raffaello di Girolamo Tozzi ebbe 12 fiorini «per suo servizio di mesi 4 e 1/3 come ministro della Fabbrica di detto Archivio»³⁵.

L'ammontare totale di tutte le spese generali e particolari per opere murarie, affissi, infissi, arredi, protocolli, materiale di cancelleria e quant'altro occorreva fu di fiorini 1628. 1.(lira) 7(soldi).10(danari) fino al 28 febbraio 1570³⁶, cioè il giorno innanzi l'apertura dell'Archivio. In particolare entro la fine del 1570 furono spesi fiorini 804.3.1.4 per armadi doppi e scempi e per arredi lignei in genere, pagati per la maggior parte al maestro legnaiuolo Mariotto di Zanobi dell'Ammogliato e per una piccola parte a Lorenzo di Bernardo da Gamberaia³⁷. È significativo notare che le spese non attenero solamente a lavori assolutamente essenziali, ma anche ad operazioni di decoro e di immagine dell'ufficio. Ad esempio furono pagate lire 10 a «Rinaldo, scultore per havere intagliato lettere sopra l'uscio de l'Archivio» e lire 4 a «Luigi, pittore per havere messo a oro le sopradette lettere»³⁸. Ancora i Conservatori accettarono che fossero pagate dall'Archivio, anche se «per questa volta sola» lire 25 spese, dai tavolaccini Agnolo Mustri e Santi di Bastiano da Girone, «per rivestirsi per la festività di San Giovanni Battista»³⁹; evidentemente in un corteo dove rappresentavano l'Archivio. E Quintiliano di maestro Matteo Benci, orafo, ebbe una lira per i «segni d'argento dorato con l'impronta de l'Archivio per le cappe dei tavolaccini». Spese simili furono fatte anche per gli arredi dell'udienza dei Conservatori. Un maestro Luigi di Niccolò dipintore ebbe lire 6 per aver

³³ Cfr., *Camera e Auditore fiscale*, Campione, segnato D, c.157

³⁴ Cfr., *ibid.*, cc. 164 e CLXXVIII. Uso la numerazione araba e quella romana, come è nel registro, per distinguere la carta sinistra da quella destra, numerazione tipica delle scritture contabili che come è noto, è chiamata cartolazione alla veneziana.

³⁵ *Ibid.*, c. CLXXVIII.

³⁶ *Ibid.*, c. CLXIV.

³⁷ I pagamenti all'Ammogliato sono alle cc. 164, CLXIV, 178, 227; quelli a Lorenzo da Gamberaia a c. 197 del Campione appena citato.

³⁸ *Ibid.*, c. 163.

³⁹ *Ibid.*, c. CLXIII, ivi anche per i segni alle cappe dei tavolaccini e la dipintura delle marre più sotto.

«dipinto dua mare per servizio de l'Archivo con arme del Granduca e segno de l'Archivo et altro»; e ancora lire 2 per aver ridorato le «marre che portano i garzoni di detto Archivo». Infine maestro Bartolomeo di Cresci, dipintore, ebbe più di 12 fiorini per «haver messo a oro l'arme che sopra la porta de l'Archivo»⁴⁰.

Oltre questi preparativi logistici per approntare i locali furono anche posti in essere i meccanismi amministrativi per dotare il nuovo istituto di personale. Infatti il 10 di febbraio 1570 «l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signore il Signor Principe di Toscana et per Sua Altezza li molto magnifici Luogotenente e Consiglieri» elessero i quattro Conservatori, con la provvisione di scudi 200 e le partecipazioni alle condannagioni, conforme la legge, nelle persone di messer Acciaiuolo Acciaiuoli, messer Baccio Valori, Donato Tornabuoni e Giovanni Dini. Ancora il Cancelliere e i Notai con la provvisione di scudi 200 all'anno e la partecipazione alle condannagioni per il Cancelliere, nelle persone di messer Cesare Nati da Bibbiena, messer Bastiano Sanleolino, ser Filippo Camposelvoli e ser Lorenzo Mutii da Bibbiena; i quattro Coadiutori, con la provvisione di scudi 100 all'anno, nelle persone di ser Piero Cansani, ser Pontano Benci, ser Francesco Spetiali, Alessandro del Serra; e infine i Tavolaccini, con la provvisione di lire 10, nelle persone di Lorenzo d'Agnolo Muschi e Santi, nipote di Giuliano, guardia a Pitti. Tutti furono eletti a beneplacito, cioè rimanevano nell'ufficio *ad libitum* del Granduca⁴¹.

Anche per quanto riguarda la fornitura dei protocolli, sui quali esclusivamente doveva avvenire la registrazione dei contratti secondo il dettato della legge, l'amministrazione granducale non si fece trovare impreparata. Infatti furono commissionati a vari cartolai i registri e fatti marchiare a secco col sigillo «Fides Publica» e dall'11 a tutto il 28 febbraio erano stati forniti 511 protocolli; mentre fino a tutto il 31 dicembre dell'anno 1570 i protocolli consegnati furono in tutto 791 circa. Come si può ben vedere l'amministrazione si fece trovar pronta, onde dai notai non si potessero accampar scuse che i protocolli non esistevano e d'altra parte i notai, possiamo dire nella totalità, furono diligenti nel fornirsi tempestivamente di uno strumento essenziale allo svolgimento della loro professione, anche se fino ad allora era stato demandato alla loro assoluta discrezione. Naturalmente questo non vuol dire che i notai, per le cause più svariate, non continuassero a registrar rogiti su un protocollo non regolare, infatti se ne conoscono moltissimi casi.

⁴⁰ *Ibid.*, c. 227.

⁴¹ Per questa elezione cfr., *Magistrato supremo, Deliberazioni pubbliche*, 4312, c. 69v.

Forse causa non secondaria di questa diligenza, oltre a specifiche norme all'uopo escogitate, come le sanzioni pecuniarie ed anche, se del caso, la privazione dell'ufficio, fu la grande pubblicità data alla legge. Dallo stesso registro delle deliberazioni pubbliche del Magistrato supremo sappiamo che Matteo di Domenico Barlacchi bandì «in Fiorenza» la legge nei luoghi soliti già il 17 gennaio 1570 e sempre lo stesso fu retribuito due volte, prima il 16 gennaio e poi il 26 di aprile 1570 per aver bandito la legge ripetutamente nei «luoghi pubblici di Firenze»⁴². Sarebbe interessante conoscere l'opera di diffusione che ne fu fatta anche negli altri luoghi dello stato vecchio del Granducato ed anche quali forme assunse oltre quella consueta del bando per pubblici banditori.

Forse copie a stampa furono distribuite alle pubbliche magistrature cittadine, del contado e del distretto. Quello che è certo è che la stragrande maggioranza dei notai, che mettono nella prima carta del loro protocollo l'intestazione, come era loro obbligo, ricordano l'entrata in vigore della legge; e rinumerano il protocollo, obbedendo peraltro al dettato della norma, avvertendo che quel protocollo è il primo secondo la nuova legge, ma l'ennesimo da quando hanno cominciato a rogare⁴³.

4. – *Il Funzionamento dell'Archivio e l'ulteriore legislazione.* Come è chiaro dall'esposizione della legge che sopra ho fatto, tre erano i compiti istituzionali dell'Archivio.

Il primo è una funzione genericamente giurisdizionale, noi diremmo oggi disciplinare e amministrativa, che era esercitata dai quattro Conservatori, ovvero dal Magistrato dell'Archivio secondo il linguaggio della legge e dell'epoca. Questo esercizio della giurisdizione si esplicava nel controllo su tutta l'attività istituzionale dei cosiddetti notai di rogito (cap. 4). Inoltre il Proposto dei Conservatori e comunque uno dei Conservatori o tutti collegialmente erano i titolari dell'ufficio, di modo che a loro spettava genericamente l'amministrazione dell'Archivio, con le responsabilità connesse (cap. 2); ad esempio vistavano le copie che si rilasciavano (cap 12), deliberavano in tutte le materie di

⁴² *Ibid.*, c. 62, e *Camera e Auditore fiscale*, Campione cit., c. 163.

⁴³ A solo scopo esemplificativo riporto queste due intestazioni tratte da protocolli del *Notarile moderno*: «Hic est primus protocollus mei Sebastiani olim ser Angeli Petri de Lunelli Laterinensis notarii publici florentini post publicationem ordinamentorum et legis Archivij florentini, signatus A et quartus a die primi rogitus postquam matriculatus fui». (*Notarile moderno*, 42, c. 1). «Hic est liber protocollorum (...) signatus littera C et nuncupatus primus liber protocollorum (...) consignatus ab Archivio publico florentino» (Cfr., *Ibid.*, 108, c. 1).

competenza dell'Archivio, (cap. 4) deliberavano circa l'amministrazione economica, sebbene, almeno all'inizio, l'Archivio non avesse una propria cassa con relative scritture contabili (cap. 21).

Il secondo compito consisteva nella ricezione, archiviazione e conservazione di tutti gli atti che i notai rogavano e che per legge dovevano mandare all'Archivio (cap. 10); nella collazione di tutte le copie che i notai viventi rilasciavano (capp. 11 e 12); nella consegna del protocollo ai notai e nel riscontro annuale dello stesso protocollo, in uso del notaio, per verificare l'esatta e corretta registrazione di tutti i contratti (cap. 9).

Il terzo compito consisteva nella ricezione e conservazione – cioè la custodia, l'ordinamento, la repertoriatura e comunque tutte quelle attività atte alla buona tenuta e ricerca rapida di tutte le scritture che all'Archivio venivano affidate – di tutti i protocolli dei notai defunti anteriormente alla legge e di quelli che man mano sarebbero morti dopo l'erezione dell'Archivio, (capp. 1 e 8); nel rilascio delle copie dei rogiti dei notai defunti (cap. 13) e dei notai impediti per motivi eccezionali (assenti, ciechi, malati, cap. 14).

Infine la legge dedicava una particolare attenzione agli atti di ultima volontà in genere e soprattutto a quelli che contenevano beni sottoposti a fedecommesso, questo per il particolare valore sociale che avevano in quel tempo sia gli atti di ultima volontà sia i fedecommessi (capp. 16-20). Per lo svolgimento di questi due ultimi compiti venivano assegnati all'Archivio quattro Notari, di cui uno fungeva da Cancelliere, quattro Coadiutori e due Tavolaccini (capp. 3, 5 e 6).

Il giorno dopo la nomina di tutto il personale l'ufficio si insediò e in attesa che la legge entrasse in vigore col 1° di marzo, cominciò le sue funzioni con la consegna dei protocolli, e come si è già detto, entro il 28 di febbraio ne furono consegnati 511, cioè il 64% dei protocolli totali che furono consegnati entro tutto l'anno 1570.

Nell'esposizione del funzionamento dell'istituto distinguerò, ovviamente, l'attività propriamente archivistica da quella giurisdizionale dei Conservatori.

L'Archivio dei contratti, se non nella teoria perlomeno nella pratica, era diviso in due grandi sezioni: l'Archivio corrente (ovvero archivio della Cancelleria) e l'Archivio dei protocolli dei notai morti. La conservazione di questi ultimi non teneva conto della distinzione se i notai fossero cessati anteriormente all'entrata in vigore della legge, ovvero posteriormente, insomma non v'erano notai antecosimiani e notai postcosimiani. L'ordinamento teneva conto della lettera iniziale del nome di battesimo e i protocolli venivano collocati sugli scaffali segnati della stessa lettera; si seguiva un ordine naturale originato dalla sequenza cronologica di acquisizione. I registri non erano sistemati sugli scaffali di taglio, bensì di piatto raccolti in un unico fascio oppure in più fasci, secondo un criterio non uniforme e non individuato e forse irrilevante. Un fascio poteva

contenere anche un solo registro ovvero anche tutta la produzione del notaio costituita da alcune decine di registri.

Da ogni singolo fascio sporgeva una polizza o scheda con l'indicazione della lettera iniziale del nome del notaio e quindi della scansia dell'armadio, un altro numero che indicava il fascio e infine gli estremi cronologici dei rogiti. Va ancora detto, a proposito della collocazione materiale, che i notai, a parte la divisione secondo la lettera, non erano ordinati secondo altri criteri e il riempimento degli scaffali avveniva partendo dai più agevoli, quindi da quelli più bassi. In questo modo avveniva che protocolli di notai, che avevano rogato nel XIV secolo ed erano invece pervenuti all'Archivio solo alla fine del Seicento, erano collocati dopo l'ultimo notaio della stessa lettera che aveva appena cessato di rogare⁴⁴.

Per permettere la consultazione e la ricerca di tutta questa gran massa di materiale, era a disposizione degli impiegati e del pubblico un repertorio o indice alfabetico, sempre per nome di battesimo, che nel 1778 sappiamo essere in pergamena. Questo strumento oltre al nome, patronimici, cognome e luogo di origine, riportava un numero che era quello della scansia o pluteo, in cui erano materialmente collocati i protocolli, e a frazione i fasci in cui erano divisi⁴⁵.

Un'attività istituzionale certamente posta in essere fin dall'inizio fu lo spoglio dei protocolli per due finalità: 1° per mettere a registro tutte le disposizioni di ultima volontà, testamenti e codicilli, e quelle fidecommessarie; 2° per dotare di repertori, o indici o stratti, come allora si diceva, quei protocolli che ne fossero sprovvisti. Entrambi questi compiti erano previsti espressamente dalla legge. Della messa a registro dei testamenti e fidecommessi trattavano i capi XVI e XVII:

«Che nella Cancelleria dell'Archivio publico vi si tenghino, e vi si conservino di continuo libri di buona grandezza in carta almeno reale e buona, dove per ordine

⁴⁴ A scopo esemplificativo si veda: *Notarile antecosimiano*, 8669. In questo protocollo (1489-1535) è annotato nelle carte di guardia: «Presentato e riposto il presente protocollo in Generale Archivio il di 22 giugno 1694 per decreto dei signori Conservatori di detto giorno.» È un caso di consegna tardiva di protocollo di un notaio che aveva già altra documentazione in Archivio, ma conosco casi di consegne avvenute nel corso del Settecento, nell'Ottocento e nel Novecento direttamente all'Archivio di Stato di Firenze (ad esempio il Comune di Sansepolcro nel 1914, Cfr., *Archivio*, 392, n. 219).

⁴⁵ Dei vari ordinamenti, inventariazioni e repertorizzazioni si parlerà diffusamente in altra sede e si faranno gli opportuni riferimenti archivistici di supporto. Ora vedi la relazione fatta al convegno di Brindisi nel novembre del 1992, col titolo: *Gli ordinamenti e gli strumenti di ricerca elaborati nel Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze alla fine del '700*, citata.

d'alfabeto con parole brevissime, & in sustanza con quel facile ordine, e modo, che ne sarà dato dai Conservatori apparischino tutti i fideicommissi tanto universali quanto particolari fatti in tutti i tempi a dietro, e da farsi per l'avvenire dei beni immobili posti, & esistenti in questa città, & in qual si vogli luogo dello stato.

Imponendo carico al Cancelliere, Notari, e Coadiutori dell'Archivio di ritrovare, rinvenire, e trascrivere in uno, o in più di detti libri tutti i fideicommissi universali, e particolari fatti per l'addietro in tutti i secoli, e da farsi perpetuamente per l'avvenire spogliandoli di giorno in giorno, e di mano in mano dalle filze, copie e protocolli li quali si ritroveranno in Archivio in tutti i tempi con ordine, & in tal maniera che con facilità, e senza lunghezza di tempo possi altrui sempre vedere, & accertarsi di quei beni che siano o non siano sottoposti a fideicommissis»⁴⁶.

Quest'opera di spoglio fu fatta seguendo pedissequamente la legge e sono arrivati fino a noi tre grossi registri, di cui uno mutilo⁴⁷. Non furono spogliati solo i notai più recenti ma anche quelli più antichi, e giustamente giacché un bene poteva essere stato sottoposto a fideicommissis fin da epoche remote⁴⁸. Tuttavia questo lavoro fu interrotto⁴⁹ perché una provvisione del 13 giugno

⁴⁶ *Legislazione toscana ... cit.*, VII, p. 158.

⁴⁷ Quest'ultimo è quello di cui parlavo più sopra ed era il secondo segnato di lettera B, gli altri due sono i nn. 21488 (segnato di lettera A) e 21489 (segnato di lettera C) del *Notarile antecosimiano*. Gli ultimi due fanno parte della cosiddetta *Appendice* del *Notarile antecosimiano*, ed anche a questo ho fatto cenno parlando delle vicende dell'archivio dell'Archivio; come sia stato possibile individuarli e stabilire che proprio questi siano gli spogli previsti nella legge si veda più sotto. Questi tre spogli sono anche la prova che l'ordine dei notai in Archivio cambiò nel corso degli anni, sebbene il criterio informatore degli ordinamenti fosse sempre lo stesso, come si può facilmente constatare confrontando le segnature di *Manoscritti*, 662, che fotografa la situazione come si presentava alla fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, e quelle del 21488, che naturalmente fanno riferimento al primissimo ordinamento; per esempio i notai Niccolò di Francesco Galeotti (N/11 nel primo e N/46 nel secondo) e Luca di Antonio da Vinci, (L/10 nel primo ed L/50 nel secondo). Per il riferimento archivistico preciso si tenga presente che *Manoscritti*, 662, non è cartolato e i notai sono divisi per secoli ed in ordine alfabetico (tutti i notai messi ad esempio sono del Quattrocento); mentre in *Notarile antecosimiano*, 21488 sono alle cc. 38 sgg.

⁴⁸ Si veda a questo proposito le annotazioni che compaiono sui protocolli di Berti Roberto di Talento da Fiesole (1341-1360): «suntuato per me Alessandro Serra (che fu nominato coadiutore fin dall'inizio), desunt ultimae voluntates». (*Notarile antecosimiano*, 2737-2741) e di Bindi Giovanni di Girolamo (*Notarile antecosimiano*, 2893 (1566-1569), lo spoglio di questo protocollo è peraltro perfettamente databile 1571 come si può facilmente dedurre dall'annotazione che c'è a c. 67).

⁴⁹ Questa interruzione risultava inspiegabile per gli antiquari e gli eruditi: «Notizie di più testamenti cavate da tre libri detti de' fideicommissi esistenti nell'Archivio Generale fiorentino, che fu una fatica di spoglio non finita fatta altre volte da' donzelli di esso Archivio» (*Manoscritti*, 513, p. 231). Proprio scorrendo queste notizie si riesce a determinare quale sia quello segnato A (pp. 231-244), B (pp. 244-252) e C (pp. 252-270), giacché non è possibile farlo altrimenti. Questo pezzo

1578⁵⁰ stabili che non era più necessario fare lo spoglio dei testamenti e delle ultime volontà, ma bensì bastava annotare nei repertori che un tal testamento o un tal condicillo contenesse un fidecommesso; e per semplificare le cose nella stessa provvisione c'era una norma che obbligava i notai a tenere un protocollo a parte per i testamenti. Questo spiega anche perché un simile spoglio non è stato mai fatto per i protocolli che furono prodotti dopo l'entrata in vigore della legge. Purtroppo però il fatto che le filze trimestrali dei testamenti, ordinate cronologicamente senza tener conto del notaio rogante, fossero del tutto prive di repertori, doveva farsi sentire in seguito quando erano richieste all'Archivio copie di testamenti da persone che non conoscevano il nome del notaio che l'aveva rogato; e infatti nel 1784, il soprintendente dell'Archivio Sigismondo Della Stufa, proprio affinché l'ufficio potesse dare al pubblico le fedeli negative di fidecommesso, fece iniziare la repertorizzazione dei testamenti⁵¹.

La preparazione di repertori e di strumenti atti alla consultazione del materiale era invece prevista nel capo VI:

«Con tutta l'accuratezza, e diligenza possibile attenderanno il Cancelliere, li Notai, e Coadiutori alla cura e custodia dell'Archivio, alla perpetua conservazione delle scritture pubbliche, & al servizio di tutti quelli che ne haveranno bisogno, facendo, descrivendo e conservando sempre in detto Archivio libri per stratti, o vero repertorii per ordine d'alfabeto, e di numeri di tutti gl'istromenti, testamenti ultime volontà, & altri roghi de i notari, così morti come viventi⁵² con li loro riscontri de i luoghi, dove

fa parte di una piccola serie di sei unità collocate in *Manoscritti*, 511-516, e intitolati *Spogli di protocolli di vari notai esistenti nel Pubblico Archivio di Firenze*, furono cominciati dal Mariani e proseguiti dal Dei nei primi decenni del XVIII secolo, ma vi confluirono anche copie di spogli fatti da altri come per esempio dal Dell' Ancisa. Probabilmente proprio per questi spogli fu predisposto quell'estratto dell'indice dei notai, che si usava in Archivio, che è in *Manoscritti*. 662; forse la prova è un'uguale annotazione, a proposito dei protocolli di Ruberto di Talento Berti nel 662 e nel 514 a p. 584. Per l'attività degli eruditi citati si veda in questi stessi atti il saggio di S. BAGGIO e P. MARCHI, *L'archivio della memoria delle famiglie fiorentine, passim*.

⁵⁰ Cfr., *Legislazione toscana ... cit.*, IX, pp. 14-16.

⁵¹ Se ne parla diffusamente nella relazione tenuta al convegno di Brindisi del novembre 1992, già citata sopra.

⁵² Per quanto riguarda i repertori dei protocolli prodotti dopo l'entrata in vigore della legge, l'Archivio faceva un controllo rigoroso affinché i notai lo facessero di ogni singolo protocollo mentre era ancora in uso. Si veda per esempio quest'annotazione: «Ser Ippolito per tutto questo mese di dicembre 1571 dovette haver fatto il repertorio a questo protocollo mettendo a stratto tutti i contahenti per alfabeto sotto pena di scudi et arbitrio de' Conservatori dell' Archivio o mandarlo a questo officio o vero scrivere di haverlo fatto». (Cfr. *Notarile moderno*, 983, c. 1; ed anche *Ibid.*, 897 e 252). Tuttavia laddove mancasse veniva fatto in Archivio (si veda ad esempio *Ibid.*, 2955, che è chiaramente di mano molto più tarda mentre quello degli altri due (2956 e 2957) sono di mano

siano tali istromenti, testamenti ultime volontà, & altri roghi di maniera che da i nomi e cognomi de i notari che saranno rogati, e delle parti istesse per ordine d'alfabeto, e di numeri con facilità, e senza lunghezza di tempo quando sarà bisogno si possi ritrovare ogni scrittura, facendosi repertorii distinti, e separati di ciascuno notario secondo le materie, accomodando le scritture tutte ne i luoghi loro, e conservandole perpetuamente con ogni accuratezza, & avvertenza»⁵³.

Fin dall'inizio fu tenuto quindi nella debita considerazione il compito di fare i repertori a quei protocolli che ne fossero privi. Tuttavia non era un'attività che l'Archivio svolgeva in proprio, ma, per così dire, l'appaltava a persone esterne, in genere notai. Infatti trovo annotato in una vacchetta in cui il cancelliere registrava provvisoriamente le delibere o le decisioni prima di copiarle nel registro competente: «A dì 21 febbraio 1578, Item stanziorno a ser Lorenzo Filoromoli la sua mercede guadagnata in fin qui nel fare i repertorii». E questo trova riscontro nelle annotazioni sui repertori in cui è dichiarato l'autore, quando non siano stati eseguiti dal notaio o nel suo studio notarile, sono ad esempio del Filoromoli taluni repertori dei notai Fabbri Bastiano e Fabbri Battista, Franchini Cesare e di molti altri; non solo ma naturalmente si trovano repertori eseguiti anche da altri sia nel XVI che nel XVII e XVIII secolo⁵⁴.

Questa circostanza presenta caratteri di singolarità perché gli stanziamenti per i repertori, come di altri interventi sui protocolli, erano a carico del «conto delle imbreviature» dei singoli notai cioè sui pagamenti dei diritti di copia da farsi agli eredi dei notai. In pratica gli eredi dei notai mantenevano senza limite di tempo un diritto a riscuotere una quota della tariffa pagata per fare la copia, ma nello stesso tempo l'Archivio si rivaleva sullo stesso conto delle imbreviature delle spese che sosteneva per il restauro o la repertoriazione dei protocolli. Proprio in questo modo l'Archivio si comportò ancora alla fine del Settecento ed inizio dell'Ottocento quando si effettuò, nel quadro delle operazioni di riordino, una vastissima opera di restauro e ricondizionamento dei protocolli e delle filze delle mandate. È anche molto probabile che la rivalsa dell'Archivio spesso rimanesse più teorica che effettiva perché c'erano notai che non avevano

del notaio) ed infatti nel *Notarile moderno* si può dire che tutti ne siano forniti, quelli che mancano è perché sono andati perduti. Inizialmente i notai erano obbligati a farne addirittura due come già si dice più sotto nel testo.

⁵³ *Legislazione toscana ... cit.*, VII, p. 151.

⁵⁴ Cfr. *Notarile antecosimiano*, 6513-6520, 8208-8214, che son protocolli dei notai menzionati dove vi sono repertori fatti dal Filoromoli, mentre per interventi di altri si veda: *Ib.* 8670, 8674, 8688-8697, naturalmente queste indicazioni, ben lungi dall'essere esaustive, sono meramente esemplificative.

un conto attivo⁵⁵, tuttavia questo, a mio avviso, è il segno tangibile che la condizione giuridica dei protocolli, come bene materiale e come documento, era sempre ambigua. Cioè la legge cosimiana, non innovò rispetto alla concezione giuridica medioevale per cui gli eredi dei notai defunti mantenevano diritti e doveri nei confronti della documentazione consegnata all'Archivio; e in un certo senso questa consegna si configurava come una sorta di «deposito forzoso per pubblica utilità».

In realtà questa ambiguità sarà sanata solo con la legge dell'11 febbraio 1815, che all'articolo XVII del capo IV recitava: «I Notari, eseguite le operazioni che sopra, dovranno trasmettere all'Archivio gli originali delli strumenti tra i vivi, e atti annessi, i testamenti nuncupativi, i codicilli ed altri atti (...)».* Non a caso la legge ordina di trasmettere all'Archivio l'originale e non una copia, mentre era proprio una copia il protocollo che rimaneva presso il notaio⁵⁶.

L'archivio corrente, a sua volta, aveva due partizioni: una prima comprendeva tutte le carte che l'ufficio produceva nel disbrigo degli affari, quindi deliberazioni, decreti, partiti, memoriali, informazioni, lettere, suppliche, libri di stanziamenti, libri dei processi e di sentenze e quant'altro fosse necessario al disbrigo degli affari quotidiani e correnti che la legge assegnava all'istituto, ed era quindi il vero e proprio archivio della cancelleria. La seconda parte, certamente tenuta ben distinta dalla prima, comprendeva le mandate dei notai, cioè le copie di tutti quei rogiti, registrati nel protocollo, che la legge faceva obbligo ai notari di mandare all'Archivio nel termine loro assegnato.

Tali mandate subivano il processo di archiviazione, che si descrive qui di seguito. Ad ogni notaio, al momento della consegna del protocollo, veniva assegnata una lettera, che era l'iniziale del nome, ed un numero⁵⁷, con i quali erano obbligati a contrassegnare le mandate, che quasi sempre erano fatte pervenire con i mezzi più disparati, colleghi o persone che si recavano occasionalmente a Firenze o all'Archivio stesso, messi e perfino magistrati. Le

⁵⁵ Senza la pretesa di offrire un quadro completo, ma nemmeno statistico, si può vedere che nel 1749 l'Archivio pagò agli eredi di notai 614 lire, e 10 soldi per diritti di imbreviature, mentre furono addebitate «138 lire, 17 soldi e 4 danari occorse spendere per più e diversi notai ai quali se n'è dato debito nel loro conto delle imbreviature». (Cfr., *Camera e Auditore fiscale*, Entrata e uscita del campione, segnato A⁶ del 1749, c. 53v).

⁵⁶ Cfr., *Bandi e ordini* ... cit., XXI, n. XXXIII.

⁵⁷ Va osservato, a proposito di questo numero, che esso non individuava un solo notaio; infatti il numero che assegnavano all'Archivio era il primo libero, che poteva essere o un nuovo numero, ovvero un altro lasciato libero da un notaio che intanto era morto. Insomma, a mo' di esempio, A 114 individuava più notai che però si erano succeduti nel tempo, e non avevano mai rogato contemporaneamente.

mandate pervenute erano raccolte, naturalmente distinte per notaio e in rigoroso ordine cronologico, *in filo*, cioè bucate e quindi legate con un laccio o spago che vi passava attraverso; in un secondo tempo erano rilegate in filze, di varia grandezza, e comunque senza corrispondenza col protocollo. Bisogna peraltro dire che probabilmente l'intenzione iniziale era quella di legare le mandate in modo che comprendessero gli stessi rogiti di ogni singolo protocollo, infatti spesso trovasi annotato in fondo ai riscontri: «*vidi repertorium duplicatum*», ma la cosa non dovette essere realizzabile, anche perché non era materialmente possibile una corrispondenza di carte tra il protocollo e la filza delle mandate. Quello che si può dire con certezza è che, sebbene contengano quasi gli stessi atti, non sono strutturati (legati) allo stesso modo. Un destino leggermente diverso avevano le mandate dei testamenti, i quali anzitutto erano conservati a parte, sempre *in filo* nella stanza del Cancelliere⁵⁸, per ovvi motivi di riservatezza, e quindi venivano legati insieme, in ordine cronologico, senza tener conto dei notai rogatari, in filze trimestrali.

Il controllo sulla regolarità delle mandate e delle registrazioni avveniva col riscontro⁵⁹ annuale cui i notai erano obbligati. Infatti inviavano annualmente il protocollo in uso all'Archivio dei contratti proprio a questo scopo, e uno dei Notai o dei Coadiutori ne attestava la conformità o la difformità apponendo un visto con la sua sottoscrizione⁶⁰. Bisogna anche aggiungere che l'obbligatorietà

⁵⁸ Cfr., *Notarile moderno*, 77, c. 190v: «testamentis et ultimis voluntatibus quae reperiuntur penes Cancellarium in filo».

⁵⁹ Il termine «riscontro» è nella legge e nella pratica con vari significati: «Rescontratus per me Laurentium Mutium notarium Archivi publici florentini, die 9 septembris 1574» (*Notarile moderno*, 42, c. 90v). D'altra parte bisogna dire che sempre «*rescontratus*» diceva il notaio del riscontro della Gabella, che faceva lo stesso controllo a fini fiscali. In periodi successivi è usato anche il termine «*rescontravi*». Spesso voleva anche dire collazionato, mentre questo stesso termine poteva essere usato per riscontrato, come si può vedere dalla nota che segue.

⁶⁰ A scopo esemplificativo si riportano due riscontri uno conforme: «Collate transmissiones ad Archivum publicum Florentie, instrumentos inter vivos in presenti protocollo contentos de cc. 2 usque ad c. 45 per me Petrum Cansanum unum ex notariis dicti Archivi et quia in numero concordare inveni in fide sub die 14 iunii 1574.» (*Notarile moderno*, 5, c. 45v). E l'altro difforme: «Collate transmissiones ad Archivum publicum florentinum instrumentorum inter vivos in praesenti protocollo contentorum a c. 1 ad 85 per me Matteum Torrium coadiutorem dicti Archivi et quia in numero concordant excepta mandati domine Nannine Petri de Tagliamochis, in hoc ad c. 54 que deest in fide me subscribo, ultima iunii 1574.» (*Ibid.*, 56, c. 85v). Spesso però il notaio o il coadiutore che riscontrava faceva anche osservazioni generali sulla tenuta del protocollo, come queste fatte entrambe da Alessandro Serra: «Nota come ci sono due mandate d'esamine fatte dal giudice ordinario, le quali non si dovevano rimettere nell'Archivio, né meno al protocollo, ma si bene nell' libro degli atti giudiciari.» (*Notarile moderno*, 64, c. 71). E ancora: «Non si debbe dire: Eiusdem anno, indictione et die, ma si bene metter l'anno, inditione, et giorno et altro, contratto per contratto, conforme alla legge (*Ibid.*, 525, c. 75); con evidente riferimento

di far riscontrare il protocollo esisteva pure nel caso non ci fossero stati rogiti dall'ultimo riscontro ed anche per tutti gli anni successivi, fin quando il protocollo era in possesso del notaio⁶¹.

La necessità di controllare la distribuzione dei protocolli e l'ottemperanza al riscontro dava origine a due registri: il primo era chiamato campione generale. Era un registro alfabetico per nomi in cui erano elencati tutti i notai in attività, dopo l'entrata in vigore della legge, con l'indicazione della data di inizio di rogito, del numero dei loro protocolli e le relative date in cui gli erano stati consegnati. Nel secondo, che chiameremo campione del riscontro venivano registrate, sempre in ordine alfabetico, le date in cui i notai mandavano a riscontro il loro protocollo. Nel Seicento veniva anche annotata la data della consegna del primo protocollo, con l'indicazione del notaio che aveva rogato l'atto di malleveria necessario al neonotaro per iniziare l'esercizio della professione e quindi, quando il notaio per morte o altro motivo cessava: «ha i protocolli tra i morti»⁶².

La presentazione e la ricezione delle mandate era certamente una incombenza quotidiana degli impiegati dell'Archivio. Alcune vacchette⁶³ superstiti, chiamate, diario delle esibite⁶⁴, ci permette di capire come avvenisse. Tutte le

al costume di datare di questo notaio (ma anche di altri)! Tutte osservazioni che noi stessi facciamo oggi ed altri ancora hanno fatto, sfogliando questi protocolli per tutt'altri motivi, che quelli giuridici.

⁶¹ Si veda in proposito il secondo protocollo del notaio Giovanni Cantelli (*Notarile moderno*, 2, cc. 52v-53), dove i riscontri si susseguono dal 28 lug. 1588 al 5 mag. 1596, senza che il notaio avesse rogato alcunché; il che fa pensare, tra l'altro che il notaio non solo fosse vivo ma esercitava in qualche modo l'attività notarile, anche se non rogava per i privati. È necessario ancora aggiungere, per quanto riguarda questo notaio e molti di quelli originari di Lucignano, come lo stesso Cantelli, che si verifica la singolare circostanza per cui hanno protocolli sia presso l'Archivio notarile di Firenze sia presso quello di Siena, come si può facilmente vedere in ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'Archivio notarile (1221-1862), inventario*, a cura di G. CATONI - S. FINESCHI, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1975, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato 87), all'indice, *passim*.

⁶² Dalla già tanto deprecata perdita dell'archivio dell'Archivio si sono salvati 1 campione generale degli anni 1602-1631 e 3 campioni del riscontro degli anni 1599-1626, 1626-1657 e 1657-1746. Attualmente questi pezzi insieme ad alcune cartelle contenenti carte sciolte sono collocati di seguito all'*Appendice* dell'Antecosimiano, ma non ne esiste neppure un sommario elenco, sto cercando di dar loro un ordine e una sistemazione. Dicasi lo stesso per le vacchette della nota successiva.

⁶³ Sono 12 vacchette, chiamate appunto «Diario delle esibite», che coprono parzialmente, direi molto parzialmente, sia tutto l'arco temporale, che le lettere iniziali dei nomi dei notai, che poi in pratica costituivano la segnatura delle mandate. In dettaglio ce ne sono 2 del 1656, e 1 per ciascuna degli anni 1660, 1661, 1662-1663, 1667-1668-1669, 1713, 1715, 1721, 1724, 1730, 1732.

⁶⁴ Questo termine è così definito in S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1968, UTET, V, *ad vocem*: «Esibita, sf, diritto, disusato, – L'esibire, il produrre un documento in processo: attestazione scritta del competente funzionario sul documento stesso, che

lettere iniziali dei nomi dei notai erano divise tra tre banchi, cui probabilmente erano preposti i tre Notai, questi quando ricevevano le mandate registravano, giornalmente, sul loro diario delle esibite la lettera e il numero che individuavano il notaio e il diritto che era stato pagato. Quasi sempre un'annotazione simile era fatta anche in margine alla mandata; a sua volta il notaio annotava, anche lui, in margine all'atto sul protocollo la data in cui l'aveva rimesso all'Archivio⁶⁵. Questo permetteva tutta una serie di controlli incrociati in caso di contestazione; anche perché come ho avuto già occasione di dire i notai, soprattutto quelli che esercitavano fuori Firenze, usavano inviare queste mandate ed i protocolli stessi per mezzo di altre persone⁶⁶.

L'Archivio riceveva anche tutti i testamenti non rogati da un notaio: *in scriptis* ovvero segreti, detti anche testamenti «mistici»⁶⁷, e quelli *coram parocho*

esso è stato esibito.» E il *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Firenze, D.M. Manni, 1731, II, «Esibire è anche termine dei legisti e vale presentare le scritture in giudizio. Latino exhibere.» Sembra, quindi, che diario delle esibite debba intendersi diario dei documenti, *rectius* delle copie, esibite per l'autenticazione al fine di farle valere in giudizio. E noi sappiamo che questo davvero avveniva, cioè i privati erano obbligati a farsi vistare le copie rilasciate dai notai dai Conservatori dell'Archivio. Però in questo caso sembra evidente, visto anche tutte le altre annotazioni coincidenti, doversi considerare questi diari dell'esibite, come i diari delle esibizioni delle mandate notarili col relativo pagamento del diritto.

⁶⁵ Moltissimi notai lo fanno. È certamente uno dei segni distintivi che indica con quanta diligenza sia tenuto il protocollo.

⁶⁶ Sempre a solo scopo esemplificativo trascrivo qui l'annotazione che il notaio Mariano Renzuoli fa dopo l'ultimo atto del suo protocollo: «A dì 30 di marzo '72 si mandorno al Archivio n. 8 contratti et 2 testamenti. Le due procure che sono in mezzo del Capitano Alessandro se derno a lui le copie per mandarle et disse haverle date al Cavaliere del presente signor Podestà che le portasse. Portò Fabio di Domenico con li detta dezio cioè 8 contratti lire 3 e soldi 4 e li testamenti lire 1 e soldi 4; ebbe presenti Giovanni di Guglielmo che portò la denuncia della morte di Caterina sua moglie e la denuncia del suo testamento a copia; et del testamento di Giovanni di Salvi e del piovano portò Meco del Mancino nostro.» (Cfr., *Notarile moderno*, 392, c. 192v). Questo è certamente un caso limite, tuttavia va notato che tutto il protocollo è pieno di note che ricordano come il notaio abbia ottemperato all'obbligo di fare le mandate all'Archivio.

⁶⁷ Questa modalità di testare, che era una commistione degli attuali testamento olografo e segreto, consisteva nel redigere un testamento ed indi sigillarlo; perché però potesse avere valore e le disposizioni in esso contenute potessero avere pratica attuazione doveva essere prima o dopo la morte del testatore e comunque prima della sua esecuzione essere inviato in Archivio. Nella pratica un testamento segreto e sigillato poteva essere ricevuto da un notaio e quindi inviato in Archivio, ovvero essere ricevuto direttamente in Archivio, ovvero essere depositato presso una persona o ente di fiducia e quindi essere inviato in Archivio dopo la morte del testatore. Il notaio che lo riceveva, anzitutto lo lasciava intatto, quindi redigeva un verbale di recezione che era registrato nel suo protocollo e ne faceva una copia che accompagnava il testamento stesso. Esempi se ne possono vedere nella serie dei testamenti segreti o in *scriptis* inediti del *Notarile moderno* dell'Archivio fiorentino. Nella filza 2, c'è un testamento segreto del 27 novembre 1591, presentato

o ricevuti da un prete; riceveva inoltre i rogiti dei notari forestieri, poiché la

direttamente all'Archivio. Il verbale di recezione ci permette di capire le modalità con cui l'istituto regolava questi casi. Il 27 novembre 1591 Piero Mormorai si presentò in Archivio dichiarando che quel giorno stesso aveva fatto testamento nuncupativo nelle mani del notaro Andrea di Antonio Andreini; ed ora intendeva consegnare un plico sigillato che conteneva una sostituzione testamentaria segreta, che doveva valere fino a quando non si fosse verificata la condizione apposta nel testamento. «(...) Quello presentò e presenta – dice il verbale del Cancelliere – attualmente avanti alli detti Signori [Conservatori] et di loro commissione quello rilasciò nelle mani del loro Cancelliere, perché ne facessi l'esibita, et lo riponessi in detto Archivio nel luogo segreto dove stanno li testamenti segreti et altre disposizioni di ultima volontà segrete». In questa serie c'è, tra l'altro, una ulteriore prova che era chiamata esibita qualsiasi documento presentato ad un pubblico ufficio, su cui lo stesso ufficio apponeva: «exibita il (...)» con la data.

A proposito dei testamenti segreti bisogna ancora dire che questi testamenti perché fossero eseguiti dovevano essere pubblicati e questo naturalmente veniva fatto dal Cancelliere dell'Archivio dietro istanza degli interessati e per decreto dei Conservatori, ovvero, soprattutto quando il testamento non era stato custodito in Archivio oppure ritrovato tra le carte del defunto, poteva essere pubblicato da un notaio che poi provvedeva ad inviarlo all'Archivio. I testamenti originali venivano allegati quindi ai verbali di pubblicazione, poi il tutto finiva legato in filze che adesso formano la serie dei «testamenti mistici», come erano chiamati fino alla legislazione napoleonica. A scopo esemplificativo ne rammenterò qui uno molto noto agli studiosi: quello di Niccolò di Sinibaldo Gaddi, citando la copia che Valerio di Iacopo Laschi, notaio dell'Archivio, ne trasse per gli interessati, eccone la premessa e la sottoscrizione. «Fit fides per me notarium infrascriptum, qualiter in Archivio publico florentino extat originale testamentum, in scriptis conditum per quondam illustrem equitem et senatorem florentinum dominum Nicolaum Sinibaldi de Gaddis; ad presens per me a dicto originali transumptum, virtute sententie per unum ex Auditoribus Rote florentine et duos ex tribus dominis Conservatoribus dicti Archivij, late die 18 iunii 1591; prout in actis penes Cancellarium eiusdem Archivij existentibus apparet. Est autem testamentum quod proxime sequitur videlicet: (...)». Segue il testamento che è sottoscritto in qualità di testimoni da 2 semplici cittadini, da un canonico e da 4 notai, e quindi la sottoscrizione: «Ego Valerius quondam Iacobi de Laschis, civis florentinus et unus ex notarijs Archivij publici florentini predicti: quia suprascripti testamenti trasumptioni collationique interfui iusta seriem supra memorate sententie me ideo in fidem subscripsi hac die 20 iunii 1591. Antonius Caroli de Chocchis, Conservator Vidit.» Cfr., *Ospedale degli incurabili*, 2, cc. 70 e 78. L'originale è invece in *Notarile moderno, Testamenti mistici pubblicati*, 1, ins. 14.

Un altro caso ci è offerto dalle disposizioni testamentarie di Giorgio Vasari. Esse sono tre, la prima è un testamento segreto sigillato del 25 marzo 1566, la seconda è sempre un testamento segreto sigillato fatto in data 25 maggio 1568, che naturalmente annullava il precedente, e la terza è un codicillo fatto il 15 novembre 1570. Come si vede le prime due sono state fatte prima della legge sull'Archivio, mentre la terza quando già l'Archivio esisteva. Sia i testamenti che il codicillo furono depositati nell'Ospedale di S. Maria degli Innocenti, nelle mani del priore e spedalingo *pro tempore* Don Vincenzo Borghini, di questi depositi fu redatto il rogito notarile per mano di ser Raffaello di Santi Eschini da Palazzuolo, il quale aprì anche l'ultimo testamento e il codicillo in data 28 giugno 1574, come peraltro era previsto nell'atto di deposito, e redasse l'inventario dei beni. Cfr., *Ibid.* ins. 5. Naturalmente nei protocolli del notaio si può ritrovare integralmente tutta la documentazione; per gli atti di deposito, Cfr., *Notarile antecosimiano*, 6500, cc. 1-2, e 263v-265v.; *Notarile moderno*, 634, cc. 63r-v, e per l'apertura e l'inventario *Ibid.*, 635, cc. 133v-148.

legge obbligava i contraenti che volessero far valere atti rogati fuor di Toscana a inviarne copia all'Archivio⁶⁸.

Per servizio del pubblico l'Archivio anzitutto vidimava le copie dei rogiti rilasciate dai notai viventi dopo averle collazionate con la mandata corrispondente, faceva ricerche e metteva a disposizione dei richiedenti i protocolli per la consultazione e infine rilasciava le copie dei rogiti di tutti i notari defunti che possedesse. Le copie erano rilasciate in forma solenne trascritte fedelmente *de verbo ad verbum* da uno dei Notai dell'Archivio, collazionate e, sempre da lui stesso, sottoscritte e quindi vistate da uno dei Conservatori⁶⁹.

Come ho già detto i Conservatori avevano competenze genericamente giurisdizionali, che si sostanziavano in un controllo amministrativo e disciplinare sia nei confronti dei notai di rogito, che all'Archivio erano sottoposti, sia nei confronti di tutti i trasgressori della legge.

«Habbino li quattro Conservatori dell'Archivio publico, – recita il capitolo quarto della legge – piena e totale cognitione, giurisditione, & ogni autorità di tutte le liti, e cause le quali potranno occorrere fra li notari, e particolari per cagione di mercedi

⁶⁸ Questi erano ricevuti e conservati in filze ordinate cronologicamente. L'atto non era altro che una copia dell'originale fatta e sottoscritta dal notaio che l'aveva rogato, in calce v'era l'attestazione di una pubblica autorità del luogo di rogito del notaio che certificava che la persona che si sottoscriveva era effettivamente un notaio.

⁶⁹ Eccone un esempio. «Fit fides per me notarium infrascriptum, qualiter in protocollis et imbreuiaturis ser Laurentii ser Iohannis Baptiste de Jordanis, notarii publici florentini predefuncti, existentibus in Archivo publico florentino, apparet infrascriptum instrumentum ut infra de verbo ad verbum transumptum (...)». Segue un contratto di vendita del 12 settembre 1552, quindi la sottoscrizione: «Ego Petrus Cansanus, quondam Antonii filius, notarius publicus florentinus, nec non unus ex notariis dicti Archivi, quia suprascriptum instrumentum, per me ex proprio originali transumptum et cum eodem collatum concordare inveni, ideo in fide subscripsi die 3 iunii 1573». E in calce: «Petrus Contius, Conservator, Vidit.» Cfr., *Notarile antecosimiano*, 9353, in fondo al protocollo, cc. non numerate.

Sul protocollo, in margine all'atto originale, era anche apposta la nota «D. C.» cioè «data copia». Queste copie, che avevano sempre valore legale e per le quali il richiedente pagava un diritto, che in parte, secondo il dettato della legge era devoluto agli eredi del notaio defunto, erano rilasciate senza tener conto del tempo in cui era stato confetto l'originale. Non è raro il caso ditrovare che è stata rilasciata copia alla metà del XVIII e anche XIX secolo di atti rogati nel secolo XIV. Inoltre da quel che ci rimane, soprattutto in fogli sciolti nel *Notarile antecosimiano*, è possibile arguire, che oltre la copia per l'interessato, ne era redatta un'altra che rimaneva agli atti dell'ufficio.

A proposito del fatto che una parte del diritto riscosso sulle copie rilasciate dall'Archivio spettava agli eredi del notaio defunto, lo stesso Archivio pagò per questi diritti di imbreviatura a tutto il 21 febbraio 1571, quindi circa un anno dopo l'apertura, fiorini 77.4.9.-, come si può vedere in *Camera e Auditore fiscale*, Campione segnato C, cc. 194 e CLXXXIV.

d'istrumenti, e roghi pubblici, e di tutte l'altre cose dipendenti da tal negotio, e concernenti il carico e il governo dell'Archivio invigilando di continuo con ogni diligenza alla conservazione di quello, & all'osservanza delle sue leggi, provisioni & ordinationi tanto fatte quanto da farsi, procedendo contra i trasgressori in qual si voglia modo, condannandoli, o assolvendoli, come giudicaranno convenirsi per giustitia con participatione, nondimeno sempre di S. Altezza»⁷⁰.

Tuttavia è difficile dire come questo Magistrato dell'Archivio abbia effettivamente funzionato e come sia mutato nel tempo, perché non è arrivato fino a noi quasi niente della documentazione che ha prodotto: atti processuali, inquisizioni, testimonianze, sentenze, ecc. Quel quasi è dovuto ad un libro di sentenze, che va dal 1711 al 1741, di cui peraltro ho già detto nei paragrafi precedenti parlando di alcuni frammenti dell'archivio dell'Archivio reperiti durante il trasferimento dell'Archivio di stato fiorentino.

Questo libro di sentenze ci fornisce tutta una serie di notizie sulle imputazioni, e quindi sulle infrazioni più comuni in cui i notai incorrevano, sulle condanne, la natura ed esecuzione di esse, direttamente e indirettamente sulle procedure seguite e sulla documentazione prodotta. Naturalmente ci informa anche sulla recidività dei notai, sugli interventi granducali soprattutto attraverso le grazie che venivano concesse e in generale sugli esiti delle condanne stesse.

Tuttavia va tenuto sempre conto che la testimonianza di una documentazione che si riferisce alla prima metà del Settecento non si può applicare *sic et simpliciter* alla fine del XVI e a tutto il XVII secolo. Per questo periodo può essere utilizzata la documentazione esistente nei più volte richiamati campioni del Fisco, che però riportano solamente i pagamenti fatti dai condannati e quindi nulla ci dicono di quelli che furono assolti, graziati o che per una ragione qualsiasi non pagarono la pena o semplicemente ebbero solo una pena afflittiva e non anche una pecuniaria. Bisogna, peraltro, osservare che la documentazione che abbiamo, se usata con oculatezza, riesce a darci un quadro sufficientemente preciso anche perché, ad esempio, né le pene, né la procedura cambiarono in modo sostanziale nel corso di più di due secoli.

Dai documenti si evince che l'attività giurisdizionale dei Conservatori aveva un rilievo anche criminale, sebbene si esplicasse esclusivamente nei confronti dei notai⁷¹, e quindi non si può, in linea generale ed assoluta, affermare che le

⁷⁰ Cfr., *Legislazione toscana ... cit.*, p. 150.

⁷¹ Conosco un solo caso di coinvolgimento di un laico in un processo davanti ai Conservatori dell'Archivio; questo imputato però era accusato di complicità con un notaio. Cfr., «Libro di sentenze», 1711-1741, già più volte citato, sentenza n. 134

pene fossero irrogate semplicemente in via amministrativa. Prova di questo è il fatto che il magistrato, oltre le pene pecuniarie e le sospensioni e le interdizioni dall'attività professionale, poteva irrogare pene afflittive anche piuttosto gravi, quali il carcere, la galera e l'esilio; la legge dice addirittura che l'arbitrio dei Conservatori può arrivare fino ad una condanna a morte.

Per essere completa, l'esposizione del funzionamento dell'Archivio ha bisogno dell'illustrazione di due provvedimenti legislativi emanati l'uno l'11 aprile 1570 e l'altro il 24 settembre 1571⁷². La prima di queste provvisorie innovava rispetto alla legge del 1569 attribuendo all'Archivio una nuova competenza. Anzitutto mentre nella prima legge cosimiana gli eredi e legatari, erano tenuti ad inviare all'Archivio solamente copia dei testamenti e ultime volontà rogate fuor di Toscana, nella provvisoria del 1570 una norma allargava questo precetto, anche ad ogni genere di contratto e nel tempo stabilito, due mesi per quelli rogati nelle 50 miglia dal Granducato, sei mesi per quelli rogati nel resto d'Italia ed entro due anni per quelli fatti in tutto il resto del mondo. Testualmente la norma comandava di «mandare, o portare, all'Archivio publico della città di Firenze, e relassare effettivamente nelle mani de i Ministri di detto Archivio, copia, e trasunto in buona forma, per dover conservarsi perpetuamente in detto Archivio publico, (...)» di tutti i rogiti fatti fuori della Toscana, e se questo non fosse fatto nei tempi stabiliti «s'intendino essere e sieno ipso iure nulli, di nessun valore, e non sortischino, né possino mai sortire alcun effetto di ragione, come se fatti non fossero, (...)». I ministri a loro volta saranno obbligati a raccogliere e conservare tutte le predette scritture fatte fuor dello stato «in filze, e libri appartate dall'altre scritture» e a permettere al sotto cancelliere della Gabella dei contratti di consultare le filze per tutto quello che possa riguardare quest'ufficio ogni sei mesi.

Una seconda norma della nuova legge, nel quadro della tutela dei confini dello stato, affidava ai quattro Conservatori dell'Archivio l'incombenza di raccogliere e conservare la documentazione necessaria:

«Però hanno solennemente provvisto, & ordinato, che sia & esser devi per l'avvenire particolar cura, carico, & obbligo del Magistarto de i Conservatori dell'Archivio e suoi

⁷²Le due leggi sono in *Legislazione toscana ... cit.*, VII, pp. 208-212: «Provvisorie concernenti il negozio, & carico dell'Archivio Publico del dì 11 aprile 1571», e 379-380: «Provvisoria de' Magnifici Signori Conservatori dell'Archivio Publico Fiorentino concernente l'obbligo de' Notai, di notificare a detto Archivio & suoi Ministri i propri protocolli che si ritrovavano avanti quello, quali ancora hanno presso di lor & degl'heredi, in mandarveli dopo la morte di ciascheduno de' predetti notari del dì 24 settembre 1571».

ministri, per debito dell'offitio loro fare ogni diligentia per loro possibile, di ritrovare, e ridursi alle mani, & in poter dell'Archivio dalle dette Comunità da Notari, e da qual si vogli persona appresso a cui sieno, & aver si possino processi, sententie, lodi compositioni, transationi, instrumenti, carte, e scritture, tanto pubbliche, quanto private, concernenti le dichiarazioni di termini, e confini, e terminationi di corti fra le comunità, e luoghi nell'estreme parti dello stato di Firenze, con le comunità e luoghi convicini dell'altri Stati, tanto fatti, o fatte per l'adietro, quanto da farsi per l'avenire in qual si vogli tempo, e ritrovati e ridotti nell'Archivio publico (...) se ne devino fare e perpetuamente conservare nell'Archivio, libri in buona forma con li loro stratti, e repertorii, per poter facilmente servirsene in tutte l'occasioni, che se ne porgeranno per servizio del publico (...)»⁷³.

Entrambe queste disposizioni ebbero pratica attuazione. Per quanto riguarda la prima tuttora sono conservate nel *Notarile moderno* due serie: quella dei contratti e quella dei testamenti forestieri. Mentre per quel che riguarda invece i documenti sui confini attualmente non ne rimane traccia perché questa documentazione, contrariamente al dettato della legge, finì nell'archivio o armadio segreto dell'Archivio generale e nel corso degli ultimi anni del Settecento fu versata, per competenza, ad altri istituti o archivi⁷⁴.

⁷³ *Ibid.*, pp. 208 sgg.

⁷⁴ Queste norme rientrano nei tradizionali obblighi imposti ai notai già dalla Repubblica fiorentina; infatti ogni qualvolta si occupava di commissione di imbreviature il Comune di Firenze comandava ai notai di trasmettere all'archivio della Camera del Comune tutti gli strumenti che attenessero al Comune stesso. La raccolta della documentazione che in qualche modo riguardava confini o termini fu cominciata ben presto, però, per comprensibili motivi, non si sa quando, fu sottratta alla pubblica consultazione facendola confluire nell'*archivio o armadio segreto o ferrato* che anche l'Archivio aveva come un qualsiasi altro ufficio. Testimonianza di quanto sopra ci è data da inventari compilati quando proprio la documentazione dei confini venne scorporata dall'Archivio generale e fatta confluire altrove. Cfr., *Miscellanea repubblicana*, VII (213). Il fascicolo porta sul foglio che fa da coperta: «Inventario dei documenti, che si conservano nell'Archivio ferrato avanti che ne fossero riuniti parte a quest'Archivio delle Riformagioni, ed alla Segreteria vecchia, e che fra tutti questi tre secondo i loro rispettivi dipartimenti fosse diviso l'Archivio Segreto ch'esisteva nel Real Palazzo dei Pitti l'anno 1773.» Di quale archivio ferrato si tratti è chiarito alla c. 1: «Inventario de' documenti esistenti nell'Archivio Generale di pertinenza di S.A.R. notati, secondo i numeri che si trovano appesi a detti documenti». Seguono 11 cc. in cui sono elencati numerosissimi documenti che riguardano espressamente i confini dello stato o tra le comunità. Per la definitiva soppressione e ripartizione dell'armadio segreto dell'Archivio generale nel 1786, si veda: *Avvocatura regia*, 322, ins. 339, ed anche *Segreteria di stato (1765-1808)*, 470, prot. 16, n. 40, Straordinario. Tutta la documentazione fu divisa, secondo la proposta del cancelliere dell'Archivio Arcangiolo Cappucci, in sette classi e destinata agli uffici di competenza e cioè: 1. Archivio della Segreteria vecchia, 2. Archivio delle Riformagioni e Confini, 3. Archivio generale fiorentino, 4. Scrittoio delle regie possessioni, 5. Segreteria del regio diritto, 6. Religione di S. Stefano, 7. Regie fabbriche. Bisogna ancora aggiungere che al riordinamento e alla

La seconda provvisione, quella del 1571, fu provocata dal fatto che molti eredi dei notai che morivano erano negligenti nel trasmettere all'Archivio i protocolli del congiunto scomparso, e l'ufficio era costretto anche all'inerzia per la difficoltà di venire a conoscenza della morte del notaio stesso. Cosicché i Conservatori dell'Archivio pubblico fiorentino comandarono che tutti i giurisdicenti periferici dello stato fossero informati della morte dei notai nei territori di loro giurisdizione e appena l'avessero appresa facessero fare con ogni diligenza l'inventario dei protocolli e delle imbreviature di tali notari e comandassero ai loro eredi «che li mandino in detto Archivio infra giorni quaranta immediate sequenti». Inoltre i Conservatori erano preoccupati anche per i protocolli che i notari viventi avevano fatto prima dell'entrata in vigore della legge e a questo scopo raccomandavano ancora agli stessi giurisdicenti di vigilare perché non si verificassero dispersioni come era successo per il passato e nello stesso tempo ordinavano a tutti i notari in attività di inviare all'Archivio «una vera nota» di tutti questi protocolli perché ai tempi debiti se ne potesse fare riscontro, come avveniva per i protocolli consegnati dall'Archivio⁷⁵.

5. – *I versamenti e la formazione dell'archivio dei notai defunti.* Bisogna anzitutto dire che la legge mentre obbligava i privati di qualsiasi stato e condizione, e collegi e università a mandare all'Archivio tutte le scritture notarili in loro possesso esentava da quest'obbligo il Proconsole, il cui archivio sappiamo possedeva una discreta concentrazione di archivi di notai, e altri archivi

compilazione dell'inventario dell'archivio dei Confini e di quello dell'armadio segreto lavorò insieme con altri Francesco Cavini, copista dell'Archivio, per questo si veda la più volte citata relazione del convegno di Brindisi. Per quel che attiene invece ai confini cfr. F. SARTINI, *Le magistrature fiorentine sovrintendenti ai confini*, in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi di stato italiani, miscellanea di studi storici*, Firenze, Le Monnier, 1933, II, pp. 341-350; il Sartini peraltro crede erroneamente che i documenti fossero riposti nell'archivio segreto della famiglia reale. P. BENIGNI - C. VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di stato», XLIII (1983), pp. 32-82.

⁷⁵ È abbastanza frequente sui protocolli dei notai dell'*Antecosimiano* che continuarono a rogare sotto l'impero della nuova legge trovare annotazioni che ricordano la compilazione di questo inventario, ad esempio sull'ultima carta dell'unico protocollo di Nuti Carlo di Filippo: «Si mandò la nota delle carte 154 del presente protocollo al Archivio, con le carte 11 del suo repertorio il di 15 di novembre 1571 per Rasti Ragresi habita a Londa» (*Notarile antecosimiano*, 15394); ed anche: «Addi 5 novembre 1571 Io Giovanni Ficarelli notaio infrascritto consegnai a ser Francesco Spetiali da San Miniato notaio al nuovo Archivio di Firenze di mia mano lo inventario de mia XIII prothocolli per me scritti et col mio segno et loro alfabeti col numero di ciascuno le carte.» (*Ibid.*, 7308, sulla carta di guardia). Segno evidente che i notai ottemperarono.

pubblici. Quest'ultimi sono senz'altro da individuarsi negli archivi delle magistrature, soprattutto i giurisdicenti del contado e del distretto, presso i cui archivi sappiamo confluiva spesso documentazione prodotta dai notai, fin dai tempi repubblicani per evitarne la dispersione e quindi la perdita. A tal proposito intervenne un'altra provvisione in data 27 luglio 1570 che faceva obbligo anche a tutti questi archivi pubblici di versare i protocolli e le scritture notarili eventualmente detenute, con eccezione naturalmente degli atti prodotti dalla magistratura nell'esercizio delle sue funzioni. In questa nuova legge tuttavia non si fa menzione dell'archivio del Proconsolo⁷⁶.

Naturalmente mentre è possibile farsi un'idea circa l'obbedienza alla legge dei notai viventi, consultando ad esempio i loro protocolli, quasi nulla è dato sapere circa i versamenti dei protocolli dei notai morti entro il 28 febbraio 1570, da parte di chi li possedeva. È certo tuttavia che molti, sia istituzioni che privati cittadini non obbedirono subito o non obbedirono affatto al comando della legge. Questo ci è noto sia perché conosciamo versamenti tardivi sia perché nuclei di protocolli, talora piuttosto consistenti, sono tuttora conservati in istituti diversi dall'Archivio di stato di Firenze che è stato il destinatario finale dell'*Archivio antecosimiano*.

Ad esempio un centinaio di protocolli, o frammenti di essi, di notai pistoiesi sono conservati presso l'Archivio di stato di Pistoia, dove sono pervenuti attraverso l'Opera di San Iacopo e gli Spedali riuniti, che li detenevano al momento dell'entrata in vigore della legge del 1569⁷⁷; e un nucleo ancora più consistente era conservato in ospedali pisani ed ora confluito nel fondo degli Ospedali riuniti in Santa Chiara di Pisa e conservato nell'Archivio di stato di questa città⁷⁸.

⁷⁶ Cfr. *Legislazione toscana ... cit.*, VII, pp. 233-235, «Provvisione delli molto Magnifici & Clarissimi Signori Luogotenente & Consiglieri della Repubblica Fiorentina disponente che tutte le Comunità dello stato di S. Altezza dove sono Archivj, sieno tenute mandar tutte le scritture pubbliche che in essi si ritrovano al nuovo Archivio, & li Ministri di quelli per servizio di detto Magistrato & più facile spedizione dei negotj che occorrono farsi del dì 27 luglio 1570».

⁷⁷ Cfr., E. ALTIERI MAGLIOZZI, *Protocolli notarili conservati nell'Archivio di stato di Pistoia*, in «Bullentino storico pistoiese», LXXX, (1978), pp. 121-133. È una introduzione più l'inventario.

⁷⁸ Cfr., B. CASINI, *Il fondo degli Ospedali riuniti di S. Chiara di Pisa*, Pisa, Lischi, 1961, pp. 43-44 e 80. Nuclei meno consistenti sono conservati nei fondi della Sezione di Archivio di Stato di Prato e qualche protocollo trovasi ancora negli dei Conventi soppressi dell'Archivio di Stato di Firenze. Va anche ricordato, sempre in ordine al problema del versamento dei protocolli dei notai defunti, che ancora fino a qualche anno addietro v'erano archivi comunali che avevano protocolli notarili ereditati dall'archivio della Comunità, che a sua volta l'aveva ereditato dall'archivio del giurisdicente locale, che spesso li aveva accolti ancor prima dell'entrata in vigore non solo della legge cosimiana, ma anche di qualsiasi altra norma positiva.

In realtà l'Archivio, com'è logico e naturale, si è formato attraverso un lungo processo sedimentario e non solo per quanto riguarda l'acquisizione della documentazione prodotta dai notai in attività che, ovviamente, vi perveniva man mano che i notari stessi morivano, ma anche per i protocolli dei notai che erano già defunti al momento dell'entrata in vigore della legge. È probabile che uno stimolo al reperimento dei protocolli dispersi possa essere anche venuto da persone interessate ad ottenere copia di atti rogati da notai ormai defunti, i cui protocolli non erano però pervenuti in Archivio; la richiesta di copia all'Archivio stesso metteva in moto un meccanismo di ricerca che poteva portare all'acquisizione della documentazione.

Conosco tre casi di versamento: due di pubbliche istituzioni, anzi di archivi pubblici, e uno di un notaio. Quest'ultimo è Buonaventuri Zanobi, che molto tempestivamente il 15 di marzo mandò all'Archivio i protocolli del padre Buonaventura, la notizia ci è nota attraverso un inventario informale che si trova nel suo primo protocollo consegnatogli dall'Archivio pubblico⁷⁹.

In data 15 settembre 1570 i Priori di Pistoia inviarono all'Archivio dei contratti «una carrata di protocolli di notai e precisamente sacca 17 e casse 3»⁸⁰, custoditi nell'archivio della Cancelleria di quella città, presso cui sembra fosse costituito un vero e proprio archivio notarile; in ottemperanza alla legge più sopra menzionata, che espressamente diceva che anche la città e montagna di Pistoia doveva sottostare all'obbligo di consegnare le scritture notarili all'Archivio appena eretto. Mentre in data 24 gennaio 1571 l'Arte dei giudici e notai o Proconsolo mandò all'Archivio dei contratti 206 fasci di protocolli, che erano custoditi nell'archivio di quell'arte⁸¹.

⁷⁹ Cfr. *Notarile moderno*, 181, c. 3v: «Appresso copia d'un inventario di protocolli mandati a l'Archivio . Undici protocolli di ser Buonaventura di Lionardo Buonaventuri: (...) segue l'elenco con le date estreme e quindi portò Lazzerio di Duccio Bartolino donzello a la Mercanzia, il 15 marzo 1569 (70)», tutti ora sono conservati nel *Notarile antecosimiano*.

⁸⁰ Cfr., E. ALTIERI MAGLIOZZI, *op cit.*, p. 126, nota 8. A proposito della situazione pistoiese e del pubblico archivio notarile presso la Cancelleria della comunità, la Altieri Magliozzi non sembra parlarne, mentre conosco una fonte archivistica che ne parla, Cfr., *Arte dei giudici e notai*, 513: «Per risposta della loro delli XI stante ricevuta alli XIII si dice a V. S. come li protocolli et imbreviature de' notai morti et che giornalmente muoiono tutti si mettono nel Archivio publico perciò ordinato secondo gli ordini di questa città, et si è fatto intendere al cancelliere della Comunità che ne habbi cura et faccia quanto per la nuova provizione si dispone la quale egli ha veduta e letta.» (la filza non è cartolata, la risposta è del 30 marzo 1562). Questa e le due filze seguenti trattano dell'indagine avviata in seguito alla «Legge sopra l'Arte dei Giudici e Notai della città di Firenze» del 30 gennaio 1562, che fu il primo tentativo granducale di creare un archivio pubblico dei protocolli dei notai defunti. Cfr., *Legislazione toscana ... cit.*, IV, pp. 263-272.

⁸¹ Cfr., *Camera e Auditore fiscale*, Campione segnato C, CLXII: «et a di 24 di genaio lire XXXVI e denari 1 piccioli e per loro a Mario di Bartolomeo da Norcia et portatori portò detto

In verità possedere una cospicua documentazione sui versamenti all'Archivio dei contratti non significherebbe solo avere una messe di notizie più o meno interessanti, ma ci farebbe anche conoscere quanto fosse giustificata – e sì che era giustificata! – la lamentela della legge circa la tenuta delle scritture pubbliche, soprattutto da parte di soggetti non notai. E ancora più interessante risulterebbe sapere se ci fossero concentrazioni notevoli di archivi notarili presso studi notarili così come c'erano presso archivi pubblici.

Il problema è conoscere la natura della dispersione al momento della creazione dell'Archivio e non solo dei protocolli di notai morti più di recente ma anche di tutti quelli morti nel XIII, XIV e XV secolo. Altrove ho espresso l'opinione che il sistema delle commissioni di imbreviature⁸², ai fini della conservazione delle scritture notarili, era sufficientemente efficace per il breve e medio periodo, mentre risultava inadeguato nel lungo periodo, quando cioè le scritture cominciavano ad avere un'età intorno ai cento anni. Infatti succedeva che, per comprensibili motivi di opportunità, dal momento che non erano richieste e perciò risultavano improduttive, si usava poca diligenza nella loro conservazione e spesso finivano in mano a non notai, così cominciava la loro dispersione, soprattutto se un archivio pubblico o un soggetto privato particolarmente interessato, non provvedeva a recuperale. La dispersione era l'anticamera della perdita o distruzione vera e propria; e anche se la distruzione poi di fatto non avveniva essa stessa si può considerare una perdita giacché portava la documentazione fuori dei circuiti ufficiali; e ciò avveniva anche quando i protocolli non erano nelle mani di privati che non se ne occupavano affatto ovvero li lasciavano deperire o li vendevano per carta straccia o ai pizzicagnoli, ma finivano in archivi privati, o di conventi o in biblioteche o presso antiquari⁸³.

contanti, per avere portato fasci 206 di prothocolli dal Proconsolo al Archivio». Non conosco però il provvedimento normativo che è alla base di questo versamento.

⁸² Com'è noto era questo l'istituto che già dal X secolo i notai usavano per la conservazione delle proprie scritture, trasmettendole dopo la loro morte, sotto varie forme, a colleghi viventi. Per Firenze vedi G. BISCIONE, *La conservazione delle scritture notarili a Firenze dal XII secolo all'istituzione del Pubblico generale archivio dei contratti, Parte prima: dal XII secolo al 1308*, in *Dagli archivi all'Archivio, Appunti di storia degli archivi fiorentini*, a cura di C. VIVOLI, Firenze, Edifir, 1991. E per Bologna: G. TAMBA, *Teoria e pratica della "commissione notarile" a Bologna nell'età comunale*, Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, 1991, ivi anche altri riferimenti bibliografici.

⁸³ Un caso in un certo modo emblematico della dispersione di cui sto parlando è quest'annotazione che trovo su una cedola incollata sulla coperta di *Manoscritti*, 662. «Nell'Archivio del Signor Marchese Capponi da S. Fridiano al N° 347 vi è un protocollo originale di ser Antonio di Francesco Lapini da Gangalandi, cittadino e notaio pubblico fiorentino, comincia il di 29 di marzo 1396 e seguita fino al 12 d'agosto 1397». Infatti di questo notaio attualmente nel *Notarile*

6. – *Riflessioni conclusive sulla creazione cosimiana dell'Archivio*. Antonio Panella, che è l'unico studioso ad essersi occupato del Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze con una certa ampiezza, in polemica con alcune noterelle che avevano preceduto il suo studio, afferma non potersi sostenere che fu la legge cosimiana a creare l'Archivio notarile. Infatti se così fosse «resta però inconcepibile come, durante un lungo decorso di tre secoli e più, si siano potuti salvare in mano di privati i ventiduemila protocolli che costituiscono l'attuale archivio notarile antecosimiano conservato nell'Archivio di stato di Firenze, specialmente se si pensa che, col passar del tempo, cessato l'interesse puramente utilitario di quelle scritture nei riguardi dei contemporanei e degli immediati successori, esse diventavano un carico inutile e i possessori erano interessati a disfarsene. Lo stesso buon senso perciò fa sospettare che la legge cosimiana sia da considerare come punto di arrivo e quasi conclusione di una serie di provvedimenti i quali non erano stati del tutto inefficaci. Essa legge non creava cioè l'archivio, ma piuttosto lo organizzava»⁸⁴.

Ora cercherò di dimostrare che invece la legge cosimiana creò l'Archivio anzitutto come luogo fisico e quindi come istituzione e non fu solo una mera e più efficiente organizzazione di ciò che esisteva già almeno parzialmente; ma anzitutto voglio chiarire che non c'è nulla di inconcepibile o addirittura di miracoloso nel fatto che pur nella quasi completa anarchia e disordine si sia potuto conservare una così gran mole di materiale.

In realtà la mole non è poi così grande se si pensa che quello che è pervenuto fino a noi non rappresenta che un terzo o in certi casi addirittura un quarto di ciò che è stato prodotto. E questo non perché la conservazione delle scritture notarili fosse affidata a privati, ma lo stesso è avvenuto anche quando a conservare la documentazione era un pubblico archivio, una magistratura o un organo centrale dell'amministrazione dello stato. Anzi spesso archivi privati sono giunti fino a noi più integri che gli stessi archivi pubblici anche solo perché non furono oggetto di assalto e di distruzione durante i periodi di disordine

antecosimiano null'altro si conserva se non questo stesso protocollo che «venne aggiunto per risoluzione sovrana del 19 novembre 1858», come è annotato nell'inventario-repertorio di sala di studio N/37 di questo fondo. La risoluzione sovrana fu provocata da una richiesta del Sovrintendente dell'Archivio dei contratti, Giovanni Evangelista Fabrini, che chiedeva di essere autorizzato a ricevere in dono questo protocollo da Luigi Rosati, primo Ministro dell'Archivio stesso, cui a sua volta era stato donato da una «persona fiduciaria di una distinta famiglia fiorentina.» È questo un caso di dispersione molto fortunato: infatti la documentazione dopo essere praticamente scomparsa, ed essere stata custodita in un luogo improprio per più di 450 anni è stata acquisita dall'istituzione competente. Cfr. *Ministero di giustizia e grazia*, 222 e 416, prot. sovrano, 95, n. 1.

⁸⁴ Cfr., A. PANELLA, *Le origini ... cit.*, p. 164.

oppure semplicemente non sono stati soggetti alle ingiurie delle periodiche alluvioni dell'Arno come invece è successo ad archivi pubblici⁸⁵.

In ogni modo 21347 protocolli notarili non sono nulla di portentoso soprattutto se si pensa che più del 60% di essi sono stati scritti da notai che hanno cessato di rogare dopo il 1500, e che quindi per essere poi confluiti nell'Archivio dei contratti non hanno avuto modo di subire dispersione; e meno del 40 %, cioè circa 8538 protocolli, sono da assegnare al periodo che va dal 1237 al 1500, di cui almeno i due terzi appartengono a notai che rogarono nel corso del XV secolo e l'altro terzo a notai che rogarono nel corso del XIV secolo. Insomma del periodo più antico pochissimo ci rimane, abbiamo solo 20 protocolli, lo 0,09%, che si riferiscono al XIII secolo e non abbiamo protocolli anteriori al 1237; nemmeno un frammento ci rimane del XII secolo, mentre sappiamo per certo che già dalla metà di questo secolo i notai usavano imbreviare su libri e quaderni.

La situazione è del tutto diversa se consideriamo gli atti rilasciati dai notai che conserviamo nel *Diplomatico*, infatti ci sono migliaia di pergamene che sono state rogate nel XII e XIII secolo, e questo vuol semplicemente dire che quando la documentazione notarile è ben conservata ci sono pochi ostacoli che impediscano che giunga fin a noi; e sempre nel *Diplomatico* fiorentino è conservato un volume miscelaneo, ricondizionato di recente, che raccoglie frammenti pergamenei di protocolli del XIII secolo⁸⁶. Insomma i protocolli notarili che ci sono pervenuti, ancorché essere una prova che già in antico è esistita a Firenze una qualche forma di archivio pubblico dei protocolli dei notai defunti, costituiscono invece una testimonianza che proprio quello che è mancato è una concezione unitaria che avrebbe portato a creare un istituto unico perché tutte le scritture notarili potessero esservi accolte.

E così siamo tornati al problema: la legge cosimiana ha veramente creato l'Archivio? In verità questa stessa tesi, l'impostazione di tutto lo studio e il giudizio conclusivo del Panella sul significato e la portata della legge del 14 dicembre 1569, che istituì il Pubblico generale archivio dei contratti, mi sembrano piuttosto riduttivi.

⁸⁵ La scarsità della documentazione più antica delle istituzioni statali è di per sé una prova evidente che una migliore conservazione dei documenti non è dovuta al fatto che questa avvenga in pubblici archivi.

⁸⁶ Cfr, *Diplomatico, Varie*, 3. Il volume raccoglie frammenti di protocolli notarili di notai che hanno uno o più pezzi nell'antecosimiano e, in un caso, frammenti in un altro notaio. Probabilmente questi frammenti si trovano al Diplomatico solo perché pergamenei, infatti non sembrano esservi stati destinati per una ragione diversa.

Molto in sintesi il Panella sostiene che l'archivio c'era già perché esistevano già le concentrazioni di protocolli: 1° presso le comunità e le magistrature periferiche dello stato fiorentino e 2° presso l'Arte dei giudici e notai di Firenze che possedeva un archivio di protocolli di notai defunti piuttosto cospicuo. Esisteva naturalmente anche una legislazione: prima di tutto la normativa del Comune di Firenze e cioè la legislazione statutaria e le provvisori particolari succedutesi nel tempo e risalenti fino alla prima metà del XIII secolo, quindi quella dell'Arte dei giudici e notai: statuti e deliberazioni; ed anche addirittura di Cosimo stesso: la legge del 30 gennaio 1562; in conclusione: Cosimo non ha creato l'Archivio bensì l'ha organizzato e meglio strutturato. La legge cosimiana non avrebbe neanche il merito di aver sottratto ai notai la possibilità di raccogliere archivi notarili di notai defunti perché una norma limitativa in tal senso era già presente nello statuto dell'Arte dei giudici e notai del 1566. Infatti un comma della rubrica VIII del terzo libro affermava che le abbreviature commesse non potessero ulteriormente essere commesse, ma dovessero bensì essere consegnate ad un pubblico archivio, quello dell'Arte in Firenze e a quello delle comunità o dei giurisdicenti nel resto dello stato⁸⁷.

Lo studio del Panella induce alla conclusione che la legge cosimiana non sia stata una novità né dal punto di vista archivistico, né dal punto di vista legislativo. In realtà le cose stanno in un modo un po' più complesso. Anzitutto l'archivio non esisteva; e non solo perché non esisteva un luogo fisico e comunque non era unitario come era richiesto dalle esigenze e dall'opportunità; ma soprattutto perché mancava come concezione; e la normativa varia e spesso eterogenea succedutasi nel tempo, con cui a più riprese si tentò di crearlo, era inadeguata e in ogni caso non offriva strumenti idonei e sempre è accaduto che l'istituzione dell'archivio dei protocolli dei notai defunti proclamata all'inizio della legge era incompatibile con alcune norme che poi la stessa legge conteneva.

La mia opinione è che invece la legge cosimiana istituì l'Archivio e costituì un'innovazione, se non una rivoluzione rispetto al passato, sia per quanto riguarda l'aspetto archivistico che normativo. E questo non perché la legge cosimiana fu accettata *in toto* e risultò così efficace tanto che alcune sue norme rimasero in vigore fino al XIX secolo, mentre tutta la normativa statutaria sia dell'Arte che della Repubblica fiorentina, in questa materia, era stata sostanzialmente disattesa; ma per motivi molto più sostanziali. Essi sono:

⁸⁷ Cfr., *Arte dei giudici e notai*, 1; libro terzo, rubrica VIII, 4° capoverso, c. 34v (numerazione a penna).

1° La legge cosimiana, pur nella linea ormai secolarmente consolidata che i notari sono privati cittadini investiti di pubblica fede, affermava un controllo decisivo e definitivo sulla loro attività professionale, soprattutto in un aspetto che nel passato sempre era sfuggito ad un controllo generale e continuo, col prescrivere la consegna dei protocolli prodotti, dopo la morte del notaio, al Pubblico generale archivio dei contratti, che era una pubblica istituzione, emanazione diretta dello stato o comunque dell'amministrazione statale, e non ad un'associazione professionale come ancora, per certi aspetti, poteva configurarsi l'Arte dei giudici e notai o Proconsolo. E questo non solo per il futuro ma anche per il passato. Anzi, a ben analizzare la legge, si scopre che mentre c'è un comando espresso di consegnare i protocolli dei notai defunti entro il 28 di febbraio 1570, un comando altrettanto espresso circa il destino dei protocolli dei notari che morranno dopo tale data non c'è.

Infatti, come s'è già detto, il Granduca preoccupato per i disordini e gli inconvenienti, per la pubblica fede, che sono causati dalla poca diligenza con cui sono conservate le scritture notarili, nelle quali si conserva la memoria di tutti i negozi dello stato, istituisce il Pubblico generale archivio, a cui comanda di consegnare tutte le scritture dei notai morti e che morranno fino all'ultimo giorno del successivo mese di febbraio. Inoltre ordina che i notai, per scrivere i contratti di cui sono rogati, debbono esclusivamente servirsi dei protocolli forniti dall'Archivio ed entro un certo tempo mandare all'Archivio stesso una copia del contratto appena rogato, in tutto uguale all'originale.

Come si vede, almeno nella legge del 1569, non esiste un comando esplicito⁸⁸ agli eredi dei notai che morranno dopo il 28 di febbraio 1570 di consegnare all'Archivio i protocolli prodotti dal defunto notaio; e infatti questo provocò taluni equivoci, tanto che nel 1571 intervenne un'altra provvisione⁸⁹ che lamentava proprio la scarsa diligenza degli eredi nel trasmettere all'Archivio i protocolli. Tuttavia bisogna dire che questa necessità, senza ombra di dubbio si deduce da tutta l'impostazione della legge e dallo scopo per cui l'Archivio stesso è stato istituito, che è quello appunto di conservare tutti «l'instromenti e contratti dei notari fatti per li tempo addietro e che si faranno per l'avvenire in tutti i tempi».

2° La legge cosimiana supera e stravolge il principio e la concezione giuridica medioevale per cui un notaio, proprio perché investito di pubblica fede da

⁸⁸ In verità il capo I della provvisione diceva testualmente: «a conservatione delle scritture publiche fatte, e da farsi per l'avvenire in tutti i tempi dalli notari».

⁸⁹ Cfr., *Legislazione toscana ... cit.*, VII, pp. 379-380 citata e illustrata più sopra.

autorità universali e assolute come il Papa o l'Imperatore, poteva prestare questa pubblica fede anche ad atti e scritture che non erano sue e soprattutto a quelle che appartenevano a soggetti che per essere morti non potevano più dargliela. Infatti era proprio questo uno degli ostacoli più ardui da superare: che forza cogente poteva avere una norma che imponeva la consegna dei protocolli dei notari defunti se poi un qualsiasi notaio in attività poteva trarre da queste scritture una copia autentica, che facesse pubblica fede in giudizio e fuor di giudizio? La legge del 1569 sanava proprio questa contraddizione proibendo a qualsivoglia notaio di pubblicare o trarre copie dai rogiti di altri notai morti, essendo appunto a ciò deputati i ministri dell'Archivio, mentre restava ai notai solo la facoltà di pubblicare o trarre copie dai propri rogiti, copie che peraltro dovevano essere collazionate e sottoscritte da uno dei Conservatori dell'Archivio. In conclusione la legge instaurava un nuovo principio e cioè che l'unica deputata a dar pubblica fede alle scritture dei notari morti era una istituzione dello stato.

La legge inoltre, per meglio conseguire i suoi fini affidava alla giurisdizione dei Conservatori dell'Archivio, sottraendola al Proconsolo, «tutte le liti e cause le quali potranno occorrere fra li notari e particolari, per cagione di mercedi d'istumenti e roghi pubblici, e di tutte l'altre cose dipendenti da tal negozio, e concernenti il carico e governo dell'Archivio invigilando di continuo con ogni diligenza alla conservazione di quello et all'osservanza delle sue leggi, provvisioni et ordinationi tanto fatte quanto da farsi.» Insomma non solo era stata creata una istituzione ma le erano stati dati anche gli strumenti normativi e pratici perché potesse funzionare⁹⁰.

E non è secondario notare come queste nuove norme privassero il Proconsolo e quindi l'Arte dei giudici e notai di una prerogativa di controllo importante sull'attività dei propri consociati, giacché ha un significato ben preciso naturalmente che queste funzioni siano ora esercitate da un istituto che non solo è pubblico, ma è bensì un organo dello stato. Così questa stessa Arte, che già nella concezione medioevale non era mai stata una mera associazione professionale di privati, si avviava a diventare un organismo pubblico con funzioni di

⁹⁰Si ricordi che ancora oggi, mentre è possibile farsi autenticare da un notaio una firma, una fotografia, oppure farsi apporre un visto per copia conforme ad un originale che si esibisce, solo i conservatori degli Archivi notarili possono rilasciare copie autentiche tratte dalle schede notarili dei notai defunti, cessati o che abbiano cambiato distretto. Anche se esiste ancora una forma di *commissio imbreuiaturarum* per i notai che siano interdetti o inabilitati. Infatti quest'ultimi continuano a conservare, dietro parere del Consiglio notarile competente, il loro archivio e possono designare un loro collega notaio che tragga copia degli atti in caso di necessità, dividendo gli utili, proprio come avviene *ab immemorabili*.

controllo sulla classe burocratica sia amministrativa che giudiziaria; il cui reclutamento avveniva proprio tra coloro che erano matricolati notari. Infatti il Proconsole, mentre mantenne per i notai di rogito solo la matricola ed alcune attribuzioni in materia di esami per l'accesso al notariato, espletava invece tutte le funzioni disciplinari e non per quanto riguarda i notai che intraprendevano la carriera degli uffici, cioè la carriera impiegatizia sia amministrativa che giudiziaria, a tutti i livelli sia lo scrivano che il funzionario, sia il notaio che redigeva gli atti che il giudice e il cancelliere. E va subito precisato che praticamente nessun notaio sfuggiva alla giurisdizione del Proconsole perché erano ben pochi coloro che potessero permettersi di svolgere solo l'attività di rogito.

Comunque un argomento che ben illustrerebbe la portata della legge cosimiana sarebbe capire se l'intenzione di chi redasse la legge fosse solo di dettare delle norme organizzative su ciò che già c'era ovvero operare una vera e propria riforma radicale. Naturalmente l'esame della legge dà a questa domanda una risposta fin troppo ovvia. Ma c'è di più. Questa legge fu preparata nei minimi dettagli, e chi la redasse vi dettò norme e sanzioni adeguate alla sua buona riuscita, e dette una sufficiente *vacatio legis* e diffusione alla legge stessa proprio perché aveva ben presente i fallimenti a cui erano andati incontro tutti i provvedimenti precedenti. Insomma la legge nacque col fermo proposito di essere attuata e l'Archivio fu fortemente voluto.

La mia opinione è che l'istituzione dell'Archivio pubblico è uno dei primi tentativi, se non il primo, ben riusciti di uno stato moderno di centralizzare, o meglio sarebbe dire di appropriarsi, di una prerogativa importante qual'era la conservazione delle scritture notarili⁹¹, e l'ottenne imponendo la sua autorità su un aspetto significativo della vita dei suoi sudditi, recando loro, si noti bene, un reale beneficio, perché con l'Archivio si sapeva con certezza dove fossero depositate le scritture e quindi a chi bisognasse rivolgersi per ottenerne copia. E raggiunse anche un secondo effetto, quello cioè di ingerirsi in modo risolutivo nella creazione dei notai attribuendone praticamente la prerogativa solo allo stato⁹². La legge cosimiana si inserì in un processo secolare e lo portò a

⁹¹ Per quanto si possa dire che lo stato già *conservava* o comunque legiferava e pretendeva di esercitare un controllo sugli archivi dei notai, bisogna obiettivamente riconoscere che questa azione era senza meno discontinua se non occasionale e sicuramente mediata.

⁹² Il controllo definitivo doveva attuarsi con la legge, promulgata da Francesco I il 4 gennaio 1583, la quale stabiliva che nessuno potesse matricolarsi ed esercitare il notariato in Toscana, se non fosse stato creato per autorità granducale. Tuttavia ben si comprende come, col controllo che l'Archivio esercitava sui rogiti, diventava difficile esercitare il notariato se non nei limiti della legalità. Infatti nei tempi andati una delle lamentele ricorrenti dell'Arte dei giudici e notai era che

maturazione rispondendo ad un'esigenza sentita sia tra la gente comune che tra gli stessi notai. E non solo, ma l'opera di convincimento e di stimolo fatta dal Preda presso il governo di Milano e quello di Venezia, oltre che del Granducato naturalmente, alla creazione di un archivio pubblico delle scritture notarili, dimostra che questa esigenza era molto diffusa anche in tutto il territorio italiano⁹³.

La normativa cosimiana riuscì laddove le provvisioni repubblicane avevano fallito perché esercitò un duplice controllo: 1° sui notari che rogavano, imponendo loro di mandare una copia dei contratti all'Archivio, sulle quali poi veniva collazionato il protocollo in uso che era soggetto a riscontro annuale. Naturalmente le mancanze e violazioni erano soggette a provvedimenti disciplinari spesso piuttosto duri. 2° sui destinatari delle scritture notarili, le copie delle quali non avevano i crismi della pubblica fede e non potevano quindi essere utilmente prodotte in giudizio davanti a qualsiasi magistrato, se non fossero state sanzionate dal riscontro e dalla sottoscrizione dei ministri dell'Archivio.

Infine non può mancare almeno un cenno al significato che ha la creazione dell'Archivio dei contratti nel quadro generale dell'azione politica e di governo di Cosimo I. Dopo aver esaminato i fatti e aver posto in luce gli aspetti tecnici sorge spontanea una domanda: non sarà il giudizio positivo espresso per l'istituzione dell'Archivio, in contrasto con i risultati ottenuti da Cosimo negli altri campi dell'amministrazione statale, i quali risultati hanno da parte degli storici una valutazione variegata?

Cosimo I nella sua azione di governo era riuscito a creare un'amministrazione della giustizia più rispettosa della legalità⁹⁴ ma non a sconfiggere la situazione di privilegio di alcune classi sociali di fronte alla magistratura⁹⁵; aveva costruito

alcuni esercitavano la professione notarile senza essere matricolati, il che non comportava solo l'evasione della tassa sulla matricola, ma anche il fatto che in questo modo il notaio sfuggiva a qualsiasi controllo sulla sua nomina a notaio. Per la legge del 1583 cfr., *Legislazione toscana ... cit.*, X, pp. 223-225.

⁹³ Per la figura e l'azione del Preda vedi lo studio del Panella più volte citato, pp. 177 sgg.

⁹⁴ A questo proposito va ricordato, che almeno per quanto riguarda la giustizia civile, in Toscana era possibile un controllo sulla legalità delle sentenze pronunciate, perché fin dal 1502, anno di istituzione della Ruota, una norma, ribadita poi nella riforma della stessa Ruota del 1532, obbligava i giudici a motivare le sentenze, e questi motivi tra l'altro dovevano essere inviati al Proconsolo, che li conservava nel suo archivio.

⁹⁵ Naturalmente mi riferisco qui all'apparato giudiziario civile, che Cosimo controllava attraverso i funzionari e giudici di nomina granducale, che di fatto esautorarono le vecchie magistrature repubblicane nominate per tratta. A questo proposito si veda: E. FASANO GUARINI, *Considerazioni su giustizia stato e società nel Ducato di Toscana del Cinquecento*, in *Florence and*

uno stato più accentrato e unitario rispetto alla frammentarietà della Repubblica fiorentina, ma non per questo lo aveva dotato di strumenti idonei come un fisco⁹⁶ più efficiente e organico che rispondesse di più alle esigenze di uno stato moderno; ovvero un esercito, che il granducato non aveva, sebbene tanto Cosimo avesse operato nel settore militare e, in genere, per la difesa del territorio⁹⁷.

Venice: comparison and relations, Acts of Conferences at Villa I Tatti in 1976-1977, organized by S. BERTELLI - N. RUBINSTEIN - C.H. SMYTH, II: *Cinquecento*, Florence, Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, 1980, pp. 135-209. In particolare: «Proprio in questa volontà di intervento diretto e minuzioso sia nella giustizia civile che in quella penale, e più ampiamente nella pratica generale di governo, in quest'ansia, si potrebbe quasi dire, di rapporto immediato con i sudditi, al di sopra delle vecchie e nuove strutture dello stato, si può ravvisare uno dei tratti caratteristici del modo di concepire ed esercitare la sovranità di Cosimo I, erede forse in ciò, più di quanto non sia stato notato, delle tradizioni della signoria medicea tardo-quattrocentesca (p. 143). Contro la mitizzazione del principato come centralizzazione organica e sistematica ed espressione compiuta di "giustizia agguagliatrice", Furio Diaz ha opportunamente sottolineato da un lato il carattere autoritario e personale del regime di Cosimo I, dall'altro la gradualità delle trasformazioni istituzionali, compiute "non tanto secondo le linee di un disegno preconstituito, quanto piuttosto sul filo delle opportunità che la volontà di potere del principe via via mette a frutto"» (p. 144). Significativo anche l'intervento di Pansini: auditori e cancellieri, diretta emanazione del principe, costituivano l'ossatura dell'amministrazione della giustizia; i primi in generale provenivano dai giudici di Ruota e curavano anche gli affari legali dei vari organi amministrativi che spesso avevano funzioni giurisdizionali per le materie di loro competenza. «Perciò auditori ed assessori da una parte, cancellieri, provveditori e camarlinghi dall'altra, avocando a sé la gestione effettiva degli affari, privarono di ogni potere gli organi collegiali, monopolio dei cittadini fiorentini, i cui membri erano nominati a mano, cioè direttamente dal principe, o scelti per estrazione a sorte. (p. 208). Da quanto si è detto, si può rilevare che l'accentramento, perseguito dai Medici e da Cosimo I in particolare, fu rivolto ad assicurare un potere senza alcuna limitazione sul piano politico e il pieno controllo sull'amministrazione, ma non eliminò affatto le carenze e disfunzioni che c'erano ai tempi della Repubblica per quanto riguardava sia l'amministrazione della giustizia, sia la gestione della cosa pubblica». (p. 209). Su questo argomento si può anche utilmente consultare E. FASANO GUARINI, *I giuristi e lo stato nella Toscana del Cinque-Seicento*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento*, I, *Strumenti e veicoli della cultura, Relazioni politiche ed economiche*, Firenze, Olschki, 1983, pp. 229-247. Naturalmente è quasi superfluo, su tutte queste questioni rinviare anche a F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana*, I: *I Medici*, Torino, UTET 1976, pp. 78, 76, 34, 88 e *passim*.

⁹⁶ Per i problemi fiscali e finanziari vedi il già citato F. DIAZ, *op. cit.*, pp. 148-162.

⁹⁷ Per queste problematiche cfr., J. FERRETTI, *L'organizzazione militare toscana durante il governo di Alessandro e Cosimo I*, in «Rivista storica degli archivi toscani», I (1929), pp. 248-275, II (1930) pp. 58-80, 133-152 e 211-219 e N. GIORGETTI, *Le armi toscane e le occupazioni straniere in Toscana, (1537-1860), saggio di cronaca militare toscana*, Città di Castello, Unione arti grafiche, 1916, I, 17-297; dove gli autori considerano benevolmente le bande medicee, che erano la forza armata del Granducato. Per il sistema delle fortificazioni cfr., M. DEZZI BARDESCHI, *Il rinnovamento del sistema difensivo e l'architetto militante*, in *La nascita della Toscana, dal convegno di studi per il IV centenario della morte di Cosimo I de' Medici*, Firenze, Olschki, 1980, pp. 273-294.

Insomma dove sta la ragione della riuscita di un'impresa, che non ha riscontri in Europa⁹⁸, in un campo che non era certamente della massima importanza, ma che tuttavia attiene ad un aspetto essenziale dell'esercizio della sovranità, qual'è appunto il controllo sulla professione notarile e sulla documentazione che i notai producevano?

Non credo, peraltro, che il fatto si possa spiegare come un mutato rapporto di forza tra la categoria dei notai e lo stato. Anzitutto perché l'Arte dei giudici e notai era ormai dall'epoca repubblicana che aveva perso gran parte del suo potere all'interno delle istituzioni, anche se certamente dovettero esserci delle resistenze da parte della coscienza giuridica del tempo nei confronti di questa vera e propria espropriazione della pubblica fede per le scritture dei notai defunti⁹⁹. E in secondo luogo perché il controllo sull'attività professionale dei notai si risolveva poi in definitiva in un controllo anche fiscale sull'attività di scambio di tutti i sudditi e quindi anche sulle classi privilegiate che mal lo sopportavano.

La risposta sembra potersi trovare nel fatto che ormai lo stato mediceo aveva un sufficiente controllo sull'apparato giudiziario, giacché era proprio al fine di poterle esibire in giudizio che spesso venivano rilasciate le copie¹⁰⁰. Infatti,

⁹⁸In Italia un Archivio notarile fu istituito nello stato Pontificio da Sisto V nel 1586, dove però l'archivio non era centralizzato ma aveva una struttura provinciale, e a Parma e Piacenza, Brescia ed altre città nel corso del XVII secolo. Nella Repubblica di Siena fu meglio strutturato un archivio dei protocolli dei notai defunti con un provvedimento del 26 dicembre 1540, cui si aggiunse poi la legge ducale del 30 gennaio 1562; tuttavia l'organizzazione di un Archivio notarile in tutto simile a quello fiorentino eretto con la legge del 1569 non avvenne che con la legge del 13 aprile 1585. Per questo Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'Archivio notarile* ... cit., in particolare l'introduzione. A Genova esisteva un archivio pubblico dei protocolli dei notai defunti a spese del Comune, ma dal XIV secolo la sua organizzazione e gestione passò al Collegio dei notai. Cfr. *Guida generale degli Archivi di Stato, F-M*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1983, II, voce *Genova*, pp. 343 sgg. e bibliografia ivi. A Bologna invece c'era l'Ufficio dei memoriali fin dal XIII secolo, che pur non essendo un Archivio notarile, ne assolveva i compiti per quanto riguarda la pubblicità e la certificazione. Cfr. tra l'altro G. TAMBA, *I memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII, (1987) pp. 235-290.

⁹⁹Si ricordi che ancora nel Cinquecento molti notai non erano creati dallo stato e non erano neppure matricolati all'Arte, quindi senz'altro la cosa dovette sembrare una indebita e ingiusta ingerenza.

¹⁰⁰La legge e quelle che seguirono insistono molto su questo punto: «e a tali istromenti, ultime volontà e scritture pubbliche dei notari morti non trasuntate, e publicate, e sottoscritte come di sopra non si presti fede alcuna, né facciano qual si vogli prova, in qual si vogli giuditio o fuor di giuditio» e nella provvisione dell'11 aprile 1570 a proposito delle scritture fatte fuor di Toscana e da consegnarsi in trasunto all'Archivio: «Tutti i contratti (...) s'intendino essere e sieno ipso iure nulli e di nessun valore (...) non potendo mai per qual si vogli tempo di quelli rendersene ragione alcuna da qual si vogli magistrato, tribunale, giudice, auditore, rettore, et officiale della città e suo stato.». Cfr. *Legislazione toscana* ... cit., VII, pp. 156 e 209.

com'è noto, Cosimo I perseguì questo controllo con la nomina diretta di auditori e cancellieri e con interventi continui e diretti all'osservanza delle leggi o, se questo non risultava possibile, almeno a far intendere che la decisione emanava direttamente dal principe. Una conferma indiretta di questo sembrerebbe potersi argomentare anche dalla profonda differenza di concezione che c'è tra la legge del 1562 e quella del 1569, pur volendo perseguire entrambe lo stesso obiettivo. Infatti quella è sempre sulla falsariga delle provvisioni medioevali, mentre questa, con un piglio tutt'affatto diverso, impone un istituto distruggendo un antico ed ormai insostenibile privilegio. E non bisogna dimenticare che probabilmente questa riforma, che portò alla creazione dell'Archivio, è uno dei segni caratteristici di quel carattere autoritario e personale che il regime di Cosimo I ebbe¹⁰¹.

Naturalmente questo non significa disconoscere che la legge cosimiana abbia anche una forte valenza economica e sociale¹⁰², tuttavia credo che ciò non basterebbe a dar ragione non della legge, ma della sua struttura e natura. Se così

¹⁰¹ Le osservazioni che si fanno nel testo non vogliono essere un giudizio sullo stato medico di Cosimo I, che naturalmente è fuori dagli intenti di questo lavoro e dalle competenze di chi scrive, ma recepiscono piuttosto l'opinione diffusa degli storici. «Naturalmente quello della struttura istituzionale e amministrativa – ha scritto Furio Diaz – è uno dei punti essenziali della nuova realtà politica posta in essere dallo stato assoluto, a Firenze come in tutta l'Europa.» (F. DIAZ, *op. cit.*, p. 161). Ed è appunto nell'organizzazione di questa moderna struttura istituzionale che il granducato cosimiano è piuttosto indietro rispetto al resto d'Europa; mentre proprio l'istituzione dell'Archivio sembra meglio qualificarlo.

¹⁰² Ecco i due proemi delle prime due provvisioni dell'Archivio pubblico. «Non essendo cosa alcuna giammai maggiormente in animo al Serenissimo Cosimo Medici Gran Duca di Toscana clementissimo Principe e Signor nostro, oltre all'honor del grande Iddio, che giovare alla sua diletteissima città di Fiorenza, e i suoi diletteissimi cittadini e sudditi. Et cognoscendo l'Altezza Sua, quanti disordini et inconvenienti siano nati per la poca fede d'alcuni (senza offesa de i buoni) e per la poca cura e diligenza, che da molti si è tenuta e si tiene nel maneggiare le scritture pubbliche, per le quali si conserva la memoria di tutti i negotii. E se ben più volte è venuto all'A. S. in consideratione per li tempi a dietro di provvedere in ciò a quanto conviene non havendolo eseguito fin' hora per le conditioni e qualità de' tempi passati; e per dar luogo di mano in mano alle cose più importanti concernenti il governo, l'imperio e la conservatione delli suoi felicissimi stati. Però hora che per Iddio gratia con la quiete e tranquillità di quelli se ne porge qualche comodità. per commessione (...).» Questo è della legge del 1569, mentre quest'altro è del 1570, e fa riferimento sempre alla legge del 1569: «(...) essendo stato in ciò principale intento delle Loro Altezze proveder alla candidezza della fede publica, & alla conservatione delle scritture pubbliche, per benefitio e comodo de i loro popoli e del commercio universale (...).» (Cfr., *Legislazione toscana ... cit.*, pp. 148 e 208). Ho voluto citare qui per intero questi due pomposi e paternalistici proemi perché si veda che non potevano per se stessi dare più forza alla legge; probabilmente però a lungo andare i vantaggi sociali ed economici, che ne derivarono per i cittadini, contribuirono al pieno successo della provvisione.

fosse sarebbe bastato meglio organizzare l'esistente: rendendo efficienti l'archivio notarile che era presso il Proconsolo per Firenze e presso le cancellerie delle comunità per la periferia; cosa che, peraltro, meglio rispondeva alle esigenze dei «suoi diletissimi cittadini e sudditi»; ma non a quelle di uno stato assoluto e centralizzato. In realtà la legge pose in essere una normativa organica, come si direbbe oggi, non solo sulla conservazione delle scritture notarili, ma anche su tutta l'attività di rogito dei notari, comportandone un puntuale controllo¹⁰³.

¹⁰³ Una prova *a contrario* di quanto detto nel testo sono queste osservazioni del Mannori a proposito della concezione, tipicamente ottocentesca, che gli stati assoluti avessero totalmente distrutto le frammentate istituzioni sul territorio tipiche del Medioevo. «Senza dubitare che l'antico regime ovunque già conoscesse la istituzione della "provincia" intesa come "divisione territoriale ed amministrativa dello stato", si vedeva quest'ultimo impegnato in un grande sforzo di smantellamento della vecchia organizzazione del territorio tipica del *regnum* basso-medievale, con correlativa ridefinizione di nuovi assetti istituzionali». Al contrario, nella realtà politica della nostra penisola (come del resto, anche se in diversa misura, in tutta quanta l'area europea interessata dal consolidamento dell'assolutismo) fino all'ultimo scorcio del Settecento il vero obiettivo del principe non fu quasi mai quello di sopprimere i corpi intermedi (di natura territoriale o funzionale) di cui il suo stato era cointessuto, per sostituirli o riassorbirli in una nuova amministrazione centralizzata; bensì quello di "disciplinarne" i comportamenti politici e finanziari attraverso un complesso sistema di controlli, fino a manovrarli in modo che essi perseguissero quegli scopi soltanto che egli preselezionava e imponeva. Lungi dall'espropriarli dei loro compiti storici, il sovrano gliene venne assegnando sempre di nuovi, valorizzandone al massimo la soggettività formale nel mentre che ne schiacciava l'autonomia.» (Cfr., L. MANNORI, *Immagini dell'antico regime nella giuspubblicistica ottocentesca italiana*, in «Annali», XVI, (1990), pp. 93-120, p. 115 sg.) Evidentemente invece proprio la soppressione di corpi territoriali, in favore di un unico organismo centralizzato, avvenne nel Granducato in occasione dell'erezione dell'Archivio pubblico, e perciò una grave forzatura sarebbe accentuare più di tanto la sua valenza sociale.